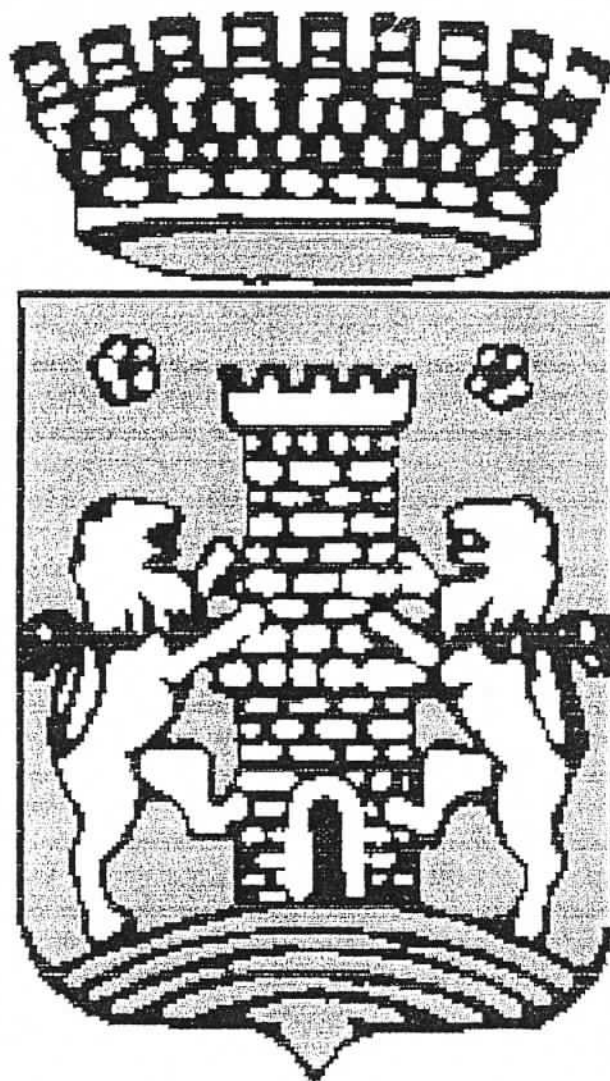




Comune di Pitigliano

COMUNE DI PITIGLIANO

(Provincia di Grosseto)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE ATTIVITA'
COMMERCIALI IN SEDE FISSA

COMUNE DI PITIGLIANO
PROVINCIA DI GROSSETO

Allegato alla delibera del C.C.
n. 35 del 27-6-2003



Il Segretario Comunale

F. P. P.

P A R T E I

ARTICOLO 1 (OGGETTO E FINALITA')

1. IL PRESENTE REGOLAMENTO COMUNALE HA LO SCOPO DI DISCIPLINARE I PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN SEDE FISSA (che si dividono in: *-ESERCIZI DI VICINATO* quelli aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq.; *- MEDIE STRUTTURE DI VENDITA*, quelle aventi una superficie superiore nei limiti di cui al punto precedente e fino a 1500 mq.; *- GRANDI STRUTTURE DI VENDITA* quegli esercizi aventi una superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente; *- CENTRO COMMERCIALE*, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente) E DELLE FORME SPECIALI DI VENDITA IN ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA N.4/99 IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART.6, COMMA 5, DEL D.Lgs. N.114/98, DALLA LEGGE REGIONALE 17/5/1999, N.28 E DALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE N.233 DEL 26/7/1999.

ARTICOLO 2 (DEFINIZIONI)

1. AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.Lgs. N.114/98, LA SUPERFICIE DI VENDITA DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E' L'AREA DESTINATA ALLA VENDITA, COMPRESA QUELLA OCCUPATA DA BANCHI, CASSE, SCAFFALATURE E SIMILI. NON COSTITUISCE SUPERFICIE DI VENDITA L'AREA DESTINATA AI MAGAZZINI, DEPOSITI, LOCALI DI LAVORAZIONE, UFFICI E SERVIZI.
2. LA SUPERFICIE DI VENDITA SI DETERMINA, PER CIASCUN ESERCIZIO COMMERCIALE, CALCOLANDO SOLTANTO L'AREA CHE COSTITUISCE LA SUPERFICIE CALPESTABILE DEL PAVIMENTO VALUTATA AI FINI DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA, QUALE RISULTA DALLE TAVOLE ALLEGATE ALLA CONCESSIONE OD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA.
3. OGNI ESERCIZIO COMMERCIALE CORRISPONDE AL LUOGO FISICAMENTE DELIMITATO DA PARETI CONTINUE, SEPARATO, DISTINTO E NON DIRETTAMENTE COLLEGATO AD ALTRO UTILIZZABILE A SCOPO COMMERCIALE.
4. AD OGNI ESERCIZIO COMMERCIALE, COME DEFINITO AL COMMA 3, CORRISPONDONO UNA SOLA SUPERFICIE DI VENDITA ED UNA SOLA COMUNICAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL D.Lgs. N. 114/98, O AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8 E 9 DEL D.Lgs. 114/98.
5. LA VENDITA DI PRODOTTI PROPRI NEI LOCALI DI PRODUZIONE OD ALTRI ADIACENTI PUO' ESSERE EFFETTUATA DA INDUSTRIALI E DA ARTIGIANI, IN CONDIZIONI DI SICUREZZA, NELLO STESSO IMMOBILE NEL QUALE AVVIENE LA PRODUZIONE. LA SUPERFICIE DI VENDITA NON DEVE SUPERARE QUELLA PREVISTA PER GLI ESERCIZI DI VICINATO.
6. LA SUPERFICIE DI VENDITA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI NEI QUALI VENGONO VENDUTE MERCI INGOMBRANTI, DELLE QUALI IL VENDITORE NON E' IN GRADO DI EFFETTUARE LA CONSEGNA IMMEDIATA (MOBILIFICI, CONCESSIONARIE AUTO, LEGNAMI, MATERIALI PER L'EDILIZIA E SIMILI) PUO' ESSERE LIMITATA ALLA DIMENSIONE MASSIMA DEGLI ESERCIZI DI VICINATO. LA PARTE RIMANENTE DEVE ESSERE UTILIZZATA COME MAGAZZINO, DEPOSITO O SUPERFICIE ESPOSITIVA. A TAL FINE, E' OBBLIGATORIA LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ATTO D'OBBLIGO TRA COMUNE E OPERATORE COMMERCIALE CHE VA AD INTEGRARE LA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DEL D.Lgs. 114/98. IL MANCATO RISPETTO DELL'ATTO D'OBBLIGO COMPORTA LA PERDITA DI EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART.7 DEL D.Lgs.114/98.
7. LA SUPERFICIE ESPOSITIVA E' LA PARTE DELL'UNITA' IMMOBILIARE, A DESTINAZIONE COMMERCIALE, ALLA QUALE IL PUBBLICO PUO' ACCEDERE, IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E SOLO PER PRENDERE VISIONE DEI PRODOTTI ESPOSTI.

8. LA SUPERFICIE DI VENDITA DEI CENTRI POLIFUNZIONALI DI SERVIZI, NON COMPRENDE LA PARTE DELL'UNITA' IMMOBILIARE OCCUPATA DA ATTIVITA' NON COMMERCIALI E DAGLI SPAZI DI PASSAGGIO COMUNI.
9. NON COSTITUISCONO SUPERFICIE DI VENDITA LE VETRINE E LE ZONE DI PASSAGGIO AD ESSE ANTISTANTI, NEI CASI IN CUI SI TROVINO ALL'ESTERNO DEL NEGOZIO SUL FRONTE STRADA O SIANO INTEGRATE CON SPAZI DI PASSAGGIO COMUNI AD ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI.
10. SI RICHIAMA LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI COSI' COME PREVISTA DALL'ART.4 DEL D.Lgs.114/98 E COME MODIFICATA DALL'ART.2 DEL REGOLAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA N.4/99.
11. PER "STAGIONE" SI INTENDE UN PERIODO DI TEMPO, ANCHE FRAZIONATO, NON INFERIORE A SESSANTA GIORNI E NON SUPERIORE A CENTOTTANTA, CHE PUO' COMPRENDERE ANCHE PARTE DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO NEL QUALE HA INIZIO L'ATTIVITA'.
12. PER TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE DI UN ESERCIZIO DI VENDITA SI DEVE INTENDERE IL TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE DELL'INTERO ESERCIZIO AD ALTRI CHE L'ASSUMONO IN PROPRIO.
13. PER GESTORE DI AZIENDE COMMERCIALI AL DETTAGLIO IL SOGGETTO AL QUALE L'AZIENDA E' STATA TRASFERITA AFFINCHÉ NE ASSUMA IN PROPRIO LA GESTIONE PER LA DURATA STABILITA.
14. PER REQUISITI PROFESSIONALI E MORALI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SI INTENDONO QUELLI PRECISATI ALL'ART.5 DEL D.Lgs. N. 114/98.
15. I MODELLI DENOMINATI COMM.1 E COMM.2 (COMMA 3) CORRISPONDONO AI MODELLI APPROVATI DALLA CONFERENZA UNIFICATA DI CUI ALL'ART. 8 DEL D.Lgs. N.281/97, PUBBLICATI SULLA G.U. - SERIE GENERALE N.94 DEL 23.4.1999, DA UTILIZZARE COME SEGUE:
 - MODELLO COMM. 1: COMUNICAZIONE PER GLI ESERCIZI AL DETTAGLIO DEFINITI DI "VICINATO" RELATIVA A: APERTURE, SUBINGRESSI, VARIAZIONI, CESSAZIONI ATTIVITA'.
 - MODELLO COMM. 2: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE PER APERTURE, VARIAZIONI.
 - MODELLO COMM. 3: COMUNICAZIONE PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE PER SUBINGRESSO, VARIAZIONI, CESSAZIONI DI ATTIVITA'.
16. E' PREPOSTO ALLA GESTIONE DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE O DI UN RELATIVO REPARTO CHI VIENE INDICATO, COME TALE, AL COMUNE DAL TITOLARE DELL'ATTIVITA'. ALLA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATO L'ATTO DI DELEGA SOTTOSCRITTO, IN SEGNO DI ACCETTAZIONE, DAL DELEGATO.
17. "CONCENTRAZIONE" E LA RIUNIONE IN UNA NUOVA STRUTTURA DI VENDITA, RISPETTIVAMENTE DI ESERCIZI DI VICINATO, DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA, DI MEDESIMA TITOLARITA' ALL'ATTO DELLA RICHIESTA.
18. "ACCORPAMENTO" E' L'AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNA MEDIA (O GRANDE)STRUTTURA DI VENDITA MEDIANTE UTILIZZO DI SUPERFICI DI ALTRI ESERCIZI DI VICINATO O DI ALTRE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DI MEDESIMA TITOLARTITA' ALL'ATTO DELLA RICHIESTA.
19. REIMPIEGO DEL PERSONALE DEGLI ESERCIZI CONCENTRATI O ACCORPATI E' IL REIMPIEGO DEGLI OCCUPATI NELL'ANNO PRECEDENTE, SIA A TEMPO DETERMINATO CHE INDETERMINATO. I LAVORATORI A TEMPO PARZIALE SONO CONSIDERATI IN PERCENTUALE, IN RAPPORTO AL NUMERO DI ORE LAVORATE RISPETTO A QUELLE PREVISTE NEL CONTRATTO COLLETTIVO DI RIFERIMENTO.
20. QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ADEGUATA AL SETTORE ALIMENTARE E' L'APER ESERCITATO IN PROPRIO, PER ALMENO DUE ANNI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO, L'ATTIVITA' DI VENDITA ALL'INGROSSO O AL DETTAGLIO DI PRODOTTI DEL SETTORE ALIMENTARE O AVER PRESTATO LA PROPRIA OPERA PER ALMENO DUE ANNI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO, IN QUALITA' DI DIPENDENTE QUALIFICATO ADDETTO ALLA VENDITA O ALL'AMMINISTRAZIONE O, SE TRATTASI DI CONIUGE O PARENTE O AFFINE ENTRO IL TERZO GRADO DELL'IMPRENDITORE, IN QUALITA' DI COADIUTORE FAMILIARE, COMPROVATA DALLA ISCRIZIONE ALL'INPS, O AVER FREQUENTATO CON ESITO FAVOREVOLE UN CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE.

21. DOMANDE CONCORRENTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/99: SONO LE DOMANDE PER LE QUALI LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA E' COMPLETA O E' STATA COMPLETATA NELLO STESSO GIORNO, SIA RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE, CHE PER LA CONCESSIONE OD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA.
22. "CENTRO STORICO" E' L'AREA CHE, DALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE E' CLASSIFICATA COME ZONA "A", AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA.
22. IL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO, COME DEFINITO DALL'ART.4 DEL D.Lgs. 114/98, SI INTENDE "PROFESSIONALMENTE" ESERCITATO DA CHI DEDICA ALLO STESSO ALMENO DUE TERZI DEL PROPRIO TEMPO DI LAVORO COMPLESSIVO E CHE RICAVI DALL'ATTIVITA' MEDESIMA ALMENO DUE TERZI DEL PROPRIO REDDITO GLOBALE DI LAVORO, QUALE RISULTA DALLA PROPRIA POSIZIONE FISCALE.
23. PER UTILIZZATORI IN GRANDE DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.Lgs. 114/98 SI INTENDONO LE COMUNITA', LE CONVIVENZE, LE COOPERATIVE DI CONSUMO E LORO CONSORZI, GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI COSTITUITI ESCLUSIVAMENTE TRA TITOLARI DI ESERCIZI DI VENDITA E/O PUBBLICI ESERCIZI PER PROCEDERE AGLI ACQUISTI, IN COMUNE, DEI PRODOTTI NECESSARI PER LE LORO ATTIVITA'.
24. PER OPERE DELL'INGEGNO DI CARATTERE CREATIVO SI INTENDONO TUTTE LE OPERE DI GRAFICA, PITTURA E SCULTURA, DI PROVENIENZA PROPRIA NON CLASSIFICABILI COME OPERE D'ARTE; PROPRIE PUBBLICAZIONI LETTERARIE; OGGETTI E QUANT'ALTRO SIA FRUTTO DELL'INGEGNO CREATIVO DEL REALIZZATORE COMMERCIANTE.

ARTICOLO 3 (REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO)

1. IL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO DISCIPLINATO DAL D.Lgs. N.114/98 E' ARTICOLATO IN DUE SETTORI:
1) ALIMENTARE
2) NON ALIMENTARE
2. PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI E' RICHiesto IL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART.5 DEL D.Lgs. N. 114/98. PER IL COMMERCIO DI PRODOTTI NON ALIMENTARI, E' RICHiesto IL POSSESSO DEI SOLI REQUISITI MORALI DI CUI ALLO STESSO ARTICOLO 5.
3. NELLE IMPRESE INDIVIDUALI, I REQUISITI MORALI DEVONO ESSERE POSSEDUTI DAL TITOLARE; NELLE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO, DA TUTTI I SOCI; NELLE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE, DAI SOCI ACCOMANDATARI; NELLE SOCIETA' DI CAPITALI, COOPERATIVE, ENTI E ASSOCIAZIONI, DAL LEGALE RAPPRESENTANTE E NELLE SOCIETA' ESTERE, DA CHI LE RAPPRESENTA IN ITALIA.
4. PER IL SETTORE ALIMENTARE, I REQUISITI PROFESSIONALI DEVONO ESSERE POSSEDUTI DAL TITOLARE, NELLE IMPRESE INDIVIDUALI; DA UN LEGALE RAPPRESENTANTE O DA UN PREPOSTO PER QUALSIASI TIPO DI SOCIETA', ASSOCIAZIONE O ENTE; DA CHI RAPPRESENTA IN ITALIA, UNA IMPRESA ESTERA O DA UN RELATIVO PREPOSTO.
5. IL POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI DEVE ESSERE AUTOCERTIFICATO O DOCUMENTATO NEI MODI DI LEGGE DAL SOGGETTO INTERESSATO.
6. I REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SONO ACCERTATI DAL COMUNE. PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO SONO ACCERTATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO.

ARTICOLO 4 (REQUISITO DELL'ETA')

1. IL COMMERCIO: SIA AL DETTAGLIO CHE ALL'INGROSSO, PUO' ESSERE ESERCITATO SOLO DA CHI HA RAGGIUNTO LA MAGGIORE ETA' E, CON L'AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DA CHI, NON AVENDOLA RAGGIUNTA, E' EMANCIPATO DI DIRITTO, AI SENSI DELL'ART. 390 COD. CIV.
ALL'INABILITATO ED AL MINORE NON EMANCIPATO NON E' CONSENTITO L'INIZIO DI UN'ATTIVITA' COMMERCIALE, MA SOLTANTO LA RELATIVA CONTINUAZIONE, A SEGUITO DI ACQUISTO DELLA TITOLARITA' DI UN'AZIENDA A CAUSA DI MORTE O PER DONAZIONE.

ARTICOLO 5 (REQUISITI MORALI)

1. LA CONDANNA PER I REATI INDICATI ALL'ART.5 DEL D.Lgs. N. 114/98, E' OSTATIVA, A TUTTI GLI EFFETTI, AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE.
2. L'ATTESTAZIONE DELL'ESITO POSITIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE DOCUMENTATO NEI MODI DI LEGGE E' EQUIPARABILE ALLA RIABILITAZIONE.
3. L'APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO (PATTEGGIAMENTO) PER I REATI INDICATI DALL'ART.5 DEL D.Lgs. N. 114/98 E' COMUNQUE OSTATIVA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE. QUALORA IL SOGGETTO INTERESSATO CHE HA PATTEGGIATO LA PENA NON COMMITTA UN DELITTO OVVERO UNA CONTRAVVENZIONE DELLA STESSA SPECIE DI QUELLE OGGETTO DI PATTEGGIAMENTO, RISPETTIVAMENTE ENTRO CINQUE ANNI IN CASO DI DELITTO, O DI DUE ANNI IN CASO DI CONTRAVVENZIONE, IL REATO E' DA CONSIDERARE ESTINTO E, PERTANTO, NON E' NECESSARIO CHIEDERE ED OTTENERE LA RIABILITAZIONE AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE. L'EFFETTO ESTINTIVO NON SI PRODUCE SE LA PERSONA, NEI CUI CONFRONTI E' STATA APPLICATA LA PENA PECUNARIA O DETENTIVA, SI SOTTRAE VOLONTARIAMENTE ALLA SUA ESECUZIONE.
1. L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI MORALI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO VIENE FATTO D'UFFICIO DAL COMUNE, RICHIEDENDO IL CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA.
2. UNA PERSONA, GIA' DICHIARATA FALLITA, PER POTER GESTIRE UN'ATTIVITA' COMMERCIALE HA NECESSITA' DI OTTENERE SEMPRE LA RIABILITAZIONE CIVILE O LA REVOCA DELLA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO.

ARTICOLO 6 (REQUISITI PROFESSIONALI)

1. AI FINI DEL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO NEL SETTORE ALIMENTARE OCCORRE AVER FREQUENTATO, CON ESITO POSITIVO, UN CORSO SPECIFICO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL SETTORE ALIMENTARE, ISTITUITO O RICONOSCIUTO DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO.
2. L'ESERCIZIO IN PROPRIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA, AL DETTAGLIO O ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, E' COMPROVATO ANCHE DALLA POSIZIONE DI SOCIO DI SOCIETA' DI PERSONE E DI AMMINISTRATORE O INSTITUTE DI SOCIETA' DI CAPITALI O DI ALTRO ORGANISMO COLLETTIVO.
POSSIEDONO IL REQUISITO DELL'ESERCIZIO IN PROPRIO:
 - L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE;
 - NELLE SOCIETA' DI CAPITALI IN ALTERNATIVA: IL PRESIDENTE, IL VICE PRESIDENTE EFFETTIVO, L'AMMINISTRATORE UNICO, IL CONSIGLIERE DELEGATO E L'INSTITUTE.
 - NELLE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE: I SOCI ACCOMANDATARI;
 - NELLE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO: IL SOCIO CON POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E DI LEGALE RAPPRESENTANZA; IL SOCIO D'OPERA O SOCIO CON "OBBLIGO DI PRESTAZIONE DI ATTIVITA'", PUR SENZA POTERI DI RAPPRESENTANZA LEGALE E/O AMMINISTRAZIONE ORDINARIA;
 - NEL CASO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE: COLUI CHE HA OPERATO PRESSO UN'IMPRESA AUTORIZZATA, SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE, CON UN CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE, IN QUALITA' DI ASSOCIATO.

3. LA QUALIFICA DI DIPENDENTE QUALIFICATO ADDETTO ALLA VENDITA O ALL'AMMINISTRAZIONE DI UN'IMPRESA CHE ESERCITA LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI SI RITIENE POSSEDUTA DA CHI SVOLGA MANSIONI DIRETTAMENTE ATTINENTI ALLA SOMMINISTRAZIONE, LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE.
4. IL REQUISITO DI DIPENDENTE QUALIFICATO E' COMPROVATO SULLA BASE DI IDONEA DOCUMENTAZIONE FORNITA DALL'IMPRESA PRESSO LA QUALE L'INTERESSATO HA PRESTATO LA PROPRIA OPERA. PER VALUTARE LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' IN QUALITA' DI DIPENDENTE QUALIFICATO, OCCORRE TENER CONTO DEL TIPO DELL'AZIENDA, DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO, DELLA QUALIFICA RIVESTITA, DEL PERIODO DI APPRENDISTATO, DEL TIPO DI ATTIVITA' ESERCITATA RAPPORATO ALLA QUALIFICA RIVESTITA. QUALIFICHE ABILITANTI POSSONO ESSERE CONSIDERATE LE SEGUENTI: CAPO SERVIZIO DI UFFICIO AMMINISTRATIVO E/O COMMERCIALE; GERENTE O GESTORE; CAPO REPARTO; ISPETTORE; ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE; MAGAZZINIERE E AIUTO MAGAZZINIERE SOLO SE SVOLTO PRESSO AZIENDE ALL'INGROSSO; CASSIERE, VIAGGIATORE, PIAZZISTA; COMMESSE; AIUTO COMMESSE; BANCONIERE E AIUTO BANCONIERE; ADDETTO ALLE OPERAZIONI AUSILIARIE ALLA VENDITA.
LO STATO DI DIPENDENTE QUALIFICATO PUO' ESSERE COMPROVATO ALTERNATIVAMENTE DALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: MODELLI 01/M RELATIVI ALLA DENUNCIA ANNUALE ALL'INPS DELLA RETRIBUZIONE; LIBRETTO DI LAVORO; DICHIARAZIONE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO; DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DEL DATORE DI LAVORO; BUSTA PAGA; DICHIARAZIONE DEI REDDITI.
E' IDONEA A COMPROVARE DETTO REQUISITO ANCHE L'ATTIVITA' SVOLTA ALL'ESTERO, DEBITAMENTE COMPROVATA.
5. IL REQUISITO DI FAMILIARE COADIUTORE E' COMPROVATO DALLA ISCRIZIONE ALL'INPS, GESTIONE COMMERCianti. IN CASO DI IMPRESE MISTE, ARTIGIANE/ COMMERCIALI, ISCRITTE ALL'INPS GESTIONE ARTIGIANI, CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA' PREVALENTE, IL REQUISITO PROFESSIONALE SI RITIENE PROVATO.
6. NON HA VALORE LA COLLABORAZIONE FAMILIARE SVOLTA ALL'ESTERO, SE NON DOCUMENTATA NEI MODI DI LEGGE.
7. LA PRATICA PROFESSIONALE IN QUALITA' DI TITOLARE, DIPENDENTE, COLLABORATORE, DEVE ESSERE ACQUISITA PER DUE ANNI NEGLI ULTIMI CINQUE, CHE PRECEDONO LA SOTTOSCRIZIONE DELLA "COMUNICAZIONE" PER GLI ESERCIZI DI VICINATO O LA "DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE" PER LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA.
8. L'ISCRIZIONE AL REGISTRO ESERCENTI IL COMMERCIO - REC - PER IL GRUPPO ALIMENTARE, CARNI, O LA EX TABELLA VIII, NEL PERIODO CHE VA DAL 24 APRILE 1994 AL 24 APRILE 1999, E' PROVATA SIA DA CHI E' ISCRITTO AL REC ENTRO DETTO ARCO DI TEMPO OPPURE VI E' STATO ISCRITTO O COMUNQUE RIMASTO ISCRITTO, SULLA BASE DI UN PROVVEDIMENTO CAMERALE.
- PER VENDERE I PRODOTTI CHE RIENTRANO NELLE TABELLE SPECIALI PER LE TABACCHERIE, FARMACIE E DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, NONCHE' I GIORNALI E LE RIVISTE, E' RICHIESTO IL POSSESSO DEI REQUISITI PERSONALI PREVISTI DAL D.Lgs. N.114/98. QUALORA VENGANO VENDUTI PRODOTTI ALIMENTARI E' RICHIESTO ALTRESI' IL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI PREVISTI DAL D.Lgs. N. 114/98.
9. L'ESERCIZIO IN PROPRIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE E' AUTOCERTIFICATO E PROVATO DALLA ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE TENUTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO.
10. L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E' COMPROVATA DA COPIA DEL RELATIVO CONTRATTO DEBITAMENTE REGISTRATO E DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELL'ASSOCIATO.

ARTICOLO 7

(COMUNICAZIONE PER APERTURA DI ESERCIZI DI VICINATO E DOMANDE PER MEDIE STRUTTURE - APPLICAZIONE LEGGE N° 241/90)

1. ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLE "COMUNICAZIONI" RELATIVE AGLI ESERCIZI DI VICINATO E DELLE DOMANDE PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA, PER L'APERTURA, TRASFERIMENTO DI SEDE E

AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA, SARA' RILASCIATA AL SOGGETTO INTERESSATO, DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, UNA RICEVUTA CONTENENTE LE SEGUENTI INDICAZIONI:

- a) UNITA' OPERATIVA COMPETENTE ALLA GESTIONE DELLA PRATICA;
 - b) OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;
 - c) PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
 - d) UFFICIO PRESSO IL QUALE SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO.
2. DALLA DATA DEL RILASCIO DELLA RICEVUTA DECORRONO I TERMINI PER LA FORMAZIONE DEL DEL SILENZIO ASSENSO, 30 GIORNI PER L'APERTURA DELL'ESERCIZIO, FATTA SALVA L'ANTICIPATA INTERRUZIONE DEI TERMINI CON LE MODALITA' CHE SEGUONO. IL COMUNE HA COMUNQUE LA FACOLTA' DI ACCERTARE I REQUISITI NECESSARI ENTRO 60 GIORNI DALLA ADTA DELLA RICEVUTA CON LE MODALITA' E PROCEDURE DI CUI AI COMMI COME SEGUE.
 3. PER LE COMUNICAZIONI E LE DOMANDE INVIATE A MEZZO DI RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA E' COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO, DEBITAMENTE FIRMATO. ENTRO TRE GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE O DELLA DOMANDA, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COMUNICA ALL'INTERESSATO LE INDICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 1.
 4. I TERMINI PER L'EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA AGLI ESERCIZI DI VICINATO E PER IL FORMARSI DEL SILENZIO ASSENSO SULLE DOMANDE RELATIVE ALLE MEDIE STRUTTURE, DECORRONO DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE E DOMANDA DEL SOGGETTO INTERESSATO, A CONDIZIONE CHE LE STESSE SIANO REGOLARMENTE FORMULATE E COMPLETE DI TUTTI I DATI, NOTIZIE E DOCUMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE AL MOMENTO DELL'INOLTRO AL COMUNE.
 5. QUALORA LA COMUNICAZIONE E LE DOMANDE NON SIANO REGOLARI E COMPLETE, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NE DA' NOTIZIA AL SOGGETTO INTERESSATO ENTRO DIECI GIORNI, INDICANDO LE CAUSE DELLA IRREGOLARITA' E DELLA INCOMPLETEZZA. IN QUESTO CASO IL TERMINE DECORRE DAL RICEVIMENTO DELLA DENUNCIA O DELLA DOMANDA REGOLARE.
 6. I TERMINI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 3 POSSONO ESSERE INTERROTTI UNA SOLA VOLTA DAL COMUNE, CON ATTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INVIATO A MEZZO DI NOTA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, ESCLUSIVAMENTE PER LA RICHIESTA ALL'INTERESSATO DI ELEMENTI INTEGRATIVI O DI GIUDIZIO CHE NON SIANO GIA' NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE E CHE IL COMUNE STESSO NON POSSA ACQUISIRE AUTONOMAMENTE. LA RICHIESTA DI ELEMENTI INTEGRATIVI PUO' AVERE PER OGGETTO ANCHE LA TRASMISSIONE, DA PARTE DELL'INTERESSATO, DI ELEMENTI O ALLEGATI ALLA COMUNICAZIONE O ALLA DOMANDA, CHE RISULTINO PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.
 7. NEL CASO DI RICHIESTA DI ELEMENTI INTEGRATIVI, I TERMINI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 3 INIZIANO A DECORRERE NUOVAMENTE DALLA DATA DI RICEVIMENTO, DA PARTE DEL COMUNE, DEGLI ELEMENTI RICHIESTI. EVENTUALI RICHIESTE DI NUOVI ELEMENTI INTEGRATIVI, SUCCESSIVE ALLA PRIMA, NON INTERROMPONO I TERMINI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 3.
 8. LE PROCEDURE CHE RIGUARDANO LE AUTORIZZAZIONI PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA SONO DISCIPLINATE DAL SUCCESSIVO ART. 18 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

ARTICOLO 8

(ESERCIZIO CONGIUNTO INGROSSO/DETTAGLIO)

1. IL DIVIETO DI COMMERCIO AL MINUTO E ALL'INGROSSO NELLO STESSO LOCALE NON SI APPLICA NEGLI ESERCIZI CHE VENDONO: MACCHINE, ATTREZZATURE E ARTICOLI TECNICI PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO; MATERIALE ELETTRICO; COLORI E VERNICI, CARTE DA PARATI; FERRAMENTA ED UTENSILERIA; ARTICOLI PER IMPIANTI IDRAULICI, A GAS ED IGIENICI; ARTICOLI PER RISCALDAMENTO; STRUMENTI SCIENTIFICI E DI MISURA; MACCHINE PER UFFICIO; AUTOMOTO-CICLI E RELATIVI ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO; COMBUSTIBILI; MATERIALI PER L'EDILIZIA; LEGNAMI.

2. L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA, ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO, IN UNA STESSA STRUTTURA COMMERCIALE, PUO' ESSERE SVOLTO IN LOCALI CHE ABBIANO, CIASCUNO, UN PROPRIO INGRESSO DALL'ESTERNO. DETTI LOCALI POSSONO ESSERE DOTATI ANCHE DI APERTURE CHE LI RENDANO TRA LORO INTERCOMUNICANTI A CONDIZIONE, PERO', CHE LE STESSA NON SIANO ACCESSIBILI ED UTILIZZABILI DAL PUBBLICO.

ARTICOLO 9 (FORME PARTICOLARI DI COMMERCIO)

1. LA VENDITA AL PUBBLICO, IN UN'UNICA CONFEZIONE E AD UN UNICO PREZZO, DI PRODOTTI CHE APPARTENGONO A SETTORI MERCEOLOGICI DIVERSI, E' CONSENTITA NELL'ESERCIZIO CHE HA NEL PROPRIO SETTORE MERCEOLOGICO, IL PRODOTTO CHE, RISPETTO AGLI ALTRI CONTENUTI NELLA CONFEZIONE, RISULTA DI VALORE PARI AD ALMENO I TRE QUARTI DEL PREZZO DELLA CONFEZIONE STESSA, TENUTO CONTO DEI VALORI DI MERCATO DEI VARI PRODOTTI.
2. I PRODOTTI ALIMENTARI A BASE DI CARNI POSSONO ESSERE POSTI IN VENDITA COMUNQUE PREPARATI E CONFEZIONATI, ED ANCHE ALLO STATO DI PRECOTTI. LA COTTURA PUO' ESSERE EFFETTUATA ANCHE NELL'ESERCIZIO, FATTA SALVA L'OSSERVANZA DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE.
3. LE ERBORISTERIE SONO DA CONSIDERARE ESERCIZI DI CARATTERE MISTO, ALIMENTARE-NON ALIMENTARE. PERTANTO, QUALORA DETTI ESERCIZI SI LIMITINO ALLA VENDITA DI PRODOTTI NON DIRETTAMENTE COMMESTIBILI (OLTRE, AD ESEMPIO, ALLE CREME, OLII, SAPONI, ECC., ANCHE LE ERBE PER TISANE VERE), SONO DA CONSIDERARE ESERCIZI NON ALIMENTARI, MENTRE QUANDO I PRODOTTI VENDUTI COMPRENDANO ANCHE ALIMENTI (AD ESEMPIO MARMELLATE, CAMELLE, PASTA DIETETICA, ECC.) TALI ESERCIZI SONO DA CONSIDERARE APPARTENENTI AL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE ED IN QUANTO TALI ASSOGGETTATI ALLE NORME DETTATE DAL D.Lgs. N.114/98 PER TALE SETTORE, IN PARTICOLARE ALL'OBLIGO DELLA SUSSISTENZA, NEGLI OPERATORI, DEI REQUISITI DI FORMAZIONE SPECIFICA.
4. COLORO CHE ALLA DATA DEL 24 APRILE 1999 ERANO IN POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 32/68, POSSONO CONTINUARE A VENDERE SOLTANTO PRODOTTI SURGELATI.
5. L'ATTIVITA' DI VENDITA CORRISPONDENTE ALLE TABELLE MERCEOLOGICHE SPECIALI E' VINCOLATA ALL'ATTIVITA' PRINCIPALE DI FARMACIA, RIVENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO O DISTRIBUTORE DI CARBURANTI E NON PUO' ESSERE CEDUTA SEPARATAMENTE DALL'ATTIVITA' PRINCIPALE ALLA QUALE INERISCE.
6. NON COSTITUISCE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, L'ASSAGGIO GRATUITO DEGLI STESSI ORGANIZZATO DAL VENDITORE A FINI PROMOZIONALI, O PER ORIENTARE LA SCELTA DEI PRODOTTI IN VENDITA.
7. COLORO CHE HANNO TITOLO PER VENDERE AL DETTAGLIO PRODOTTI ALIMENTARI POSSONO, PARIMENTI, VENDERE GLI STESSI PRODOTTI ALLO STATO DI "SURGELATI".
8. IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI "OGGETTI PREZIOSI" E' SUBORDINATO ANCHE AL POSSESSO DELLA LICENZA PREVISTA DALL'ART.127 DEL R.D. N. 773/31.
9. IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITA' RICETTIVA CHE UNITAMENTE AL SERVIZIO RICETTIVO, EFFETTUAVA, ALLA DATA DEL 24 APRILE 1999, L'ATTIVITA' DI VENDITA DI GIORNALI, RIVISTE, PELLICOLE, VIDEOCASSTTE, CARTOLINE, E FRANCOBOLLI ALLE PERSONE ALLOGGiate PUO' CONTINUARE AD ESERCITARLA, ALLE STESSA CONDIZIONI.
10. PER LA VENDITA DI PIANTE O PARTI DI ESSE E DI SEMI PER LA LORO RIPRODUZIONE, DI FITOFARMACI, DI PIANTE OFFICINALI, DI PRODOTTI OGGETTO DELL'ESERCIZIO DI ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE OLTRE ALL'AUTORIZZAZIONE RICHIESTA DAL D.Lgs. N. 114/98, OCCORRE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PARTICOLARI PREVISTI DALLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA IL COMMERCIO DI DETTI PRODOTTI.

ARTICOLO 10

(ATTIVITA' DI VENDITA TEMPORANEE)

1. IN OCCASIONE DI FIERE, FESTE, MERCATI O DI ALTRE RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE, IL COMUNE PUO' CONCEDERE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE ALLA VENDITA. ESSE SONO VALIDE SOLTANTO PER I GIORNI DELLE PREDETTE OCCASIONI E SONO RILASCIATE ESCLUSIVAMENTE A CHI E' IN POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI DI CUI ALL'ART.5 DEL D.Lgs. N.114/98 E DI CUI ALLA LEGGE N. 575/65 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, CHE DEVONO ESSERE AUTOCERTIFICATI. NELL'AUTORIZZAZIONE DEVONO ESSERE PRECISATI I GIORNI E L'ORARIO DI VALIDITA', IL LUOGO DI ESERCIZIO ED IL SOGGETTO AUTORIZZATO.
DATA LA TEMPORANEITA' E L'OCCASIONALITA' DEL RILASCIO SI POSSONO RILASCIARE ANCHE PER SITI O LUOGHI NON A DESTINAZIONE COMMERCIALE, NON PIU' DI UNA AUTORIZZAZIONE PER OGNI ENTE NELL'ARCO DELL'ANNO E SOLO PER UN PERIODO DI TEMPO LIMITATO; SALVO DEROGA AUTORIZZATA DAL SINDACO RELATIVAMENTE AD INIZIATIVE DI PARTICOLARE INTERESSE PROMOZIONALE, ACCERTATE COMUNQUE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA E DI IGIENICITA' DEI LUOGHI, NEI MODI DI LEGGE.
L'ISTANZA DEVE PERVENIRE AL COMUNE ENTRO E NON OLTRE I TRENTA GIORNI PRECEDENTI LA DATA DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE O EVENTO PER IL QUALE SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE PER LA VENDITA.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, SENTITO IL SINDACO, DEVE FORNIRE RISPOSTA ENTRO VENTI GIORNI DECORRENTI DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA. EVENTUALI PARERI INTERNI ED ESTERNI VENGONO RACCOLTI ATTRAVERSO LA CONFERENZA DEI SERVIZI.
QUALORA NON VENGA FORNITA RISPOSTA ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, L'ISTANZA SI INTENDE ASSENTITA.

ARTICOLO 11

(SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA')

1. IL TITOLARE DEVE DARE NOTIZIA AL COMUNE DELLA DATA DI INIZIO DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' NELL'ESERCIZIO DI VENDITA AL PUBBLICO, (*) "ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELLA STESSA *da togliere*", QUALORA (*) "*questa*" DEBBA PROTRARSI PER PIU' DI TRENTA GIORNI CONSECUTIVI. NELLA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE INDICATA LA DURATA DELLA CHIUSURA. L'ESERCENTE INTERESSATO, ENTRO LO STESSO TERMINE, DEVE RENDERE NOTO AL PUBBLICO IL PERIODO DI SOSPENSIONE CON APPOSITO CARTELLO.

ARTICOLO 12

(AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI REPARTI)

1. IL TITOLARE DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE STRUTTURATO "PER REPARTI" PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DI PARTE DI ESSI, AD UNO O PIU' SOGGETTI PURCHE' IN POSSESSO DEI NECESSARI REQUISITI E PROVVEDA IN PROPRIO ALLA GESTIONE.
2. IL GESTORE DEVE DARNE COMUNICAZIONE AL COMUNE, A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, PRIMA DELL'INIZIO DELLA GESTIONE, DICHIARANDO NELLA STESSA IL POSSESSO DEI REQUISITI, LA SEDE DELL'ESERCIZIO, IL REPARTO GESTITO, LA DURATA DELLA GESTIONE. ALLA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA DEL CONTRATTO DI GESTIONE, PER ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA.

ARTICOLO 13

(MODIFICHE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DI SOCIETA' E ASSOCIAZIONE)

1. LE MODIFICHE CHE INTERVENGONO NELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DI UNA PERSONA GIURIDICA O DI UNA SOCIETA', DOPO LA COMUNICAZIONE DI INIZIO DI ATTIVITA' PER GLI ESERCIZI DI VICINATO ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA, NON OBBLIGANO ALLA PRESENTAZIONE DI UNA NUOVA COMUNICAZIONE O AL RILASCIO DI UNA AUTORIZZAZIONE.

LA PERSONA GIURIDICA O SOCIETA' HANNO L'ONERE DI DARNE COMUNICAZIONE AL COMUNE, A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, ENTRO E NON OLTRE TRENTA GIORNI DALLA REGISTRAZIONE DELLA VARIAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE AL REGISTRO DELLE IMPRESE TENUTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO. NELLA COMUNICAZIONE DEVONO ESSERE INDICATI GLI ESTREMI DELL'ATTO CON IL QUALE SI E' PROVVEDUTO ALLA VARIAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE, LE GENERALITA' COMPLETE DEL NUOVO RAPPRESENTANTE LEGALE, GLI ESTREMI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE.

2. IL NUOVO LEGALE RAPPRESENTANTE, IN MANCANZA DI "PREPOSTO", DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI DI LEGGE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.
3. IL COMUNE, ENTRO TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 1, COMUNICA ALLA PERSONA GIURIDICA O SOCIETA', LA "PRESA D'ATTO" DELLA VARIAZIONE INTERVENUTA NELLA RAPPRESENTANZA LEGALE.
4. LA TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETA' IN UN'ALTRA DEI TIPI PREVISTI DALLE LEGGI VIGENTI COMPORTA UNA VARIAZIONE DEL TITOLO AUTORIZZATORIO E NON OBBLIGA AD UNA NUOVA DICHIARAZIONE PER L'APERTURA DI UN ESERCIZIO DI VICINATO OD A RICHIEDERE IL RILASCIO DI UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE PER LE MEDIE STRUTTURE.
5. LA SOCIETA' CHE RISULTA DALLE TRASFORMAZIONI DEVE DARNE COMUNICAZIONE AL COMUNE A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, ENTRO E NON OLTRE TRENTA GIORNI DALLA REGISTRAZIONE DELL'ATTO DI TRASFORMAZIONE AL REGISTRO IMPRESE TENUTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO PRECISANDO, NELLA COMUNICAZIONE, GLI ESTREMI DELL'ATTO, LA NUOVA RAGIONE SOCIALE, IL NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE E LA CAMERA DI COMMERCIO PRESSO LA QUALE SI E' ISCRITTI.
3. A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE IL COMUNE PROCEDE AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 3, NELLO STESSO TERMINE PREVISTO

ARTICOLO 14 (PUBBLICITA' DEI PREZZI)

1. PER TUTTI I PRODOTTI ESPOSTI, PER LA VENDITA AL DETTAGLIO, NEI LUOGHI INDICATI ALL'ART.14, COMMA 1, DAL D.Lgs. N. 114/98, DEVE ESSERE INDICATO IL PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO.
2. LA PUBBLICIZZAZIONE DEL PREZZO PUO' AVVENIRE CON L'USO DEL MEZZO RITENUTO PIU' IDONEO DALL'ESERCENTE INTERESSATO, A CONDIZIONE, PERALTRIO, CHE IL SISTEMA UTILIZZATO PERMETTA ALL'UTENTE DI LEGGERE SEMPRE, IN MANIERA CHIARA ED INEQUIVOCABILE, L'EFFETTIVO PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO DELLA MERCE ESPOSTA.

P A R T E I I

ARTICOLO 15 (COMUNICAZIONE PER APERTURA ESERCIZI DI VICINATO, ISTRUTTORIA. DECISIONI)

1. CHI INTENDE APRIRE, TRASFERIRE DI SEDE, AMPLIARE LA SUPERFICIE DI VENDITA ED IL SETTORE MERCEOLOGICO DI UN ESERCIZIO DI VICINATO, DEVE INVIARE AL COMUNE APPOSITA COMUNICAZIONE UTILIZZANDO PER LO SCOPO IL MODELLO COMM. 1.
2. LA COMUNICAZIONE PUO' ESSERE PRESENTATA DIRETTAMENTE AL COMUNE UFFICIO PROTOCOLLO OPPURE INVIATA A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO.
3. SONO ESCLUSI ALTRI SISTEMI DI INVIO O PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE.
4. PER LA COMUNICAZIONE PRESENTATA DIRETTAMENTE, LA DATA DI ARRIVO COINCIDE CON QUELLA DELLA RELATIVA REGISTRAZIONE NEL PROTOCOLLO GENERALE DI ARRIVO DELLA CORRISPONDENZA. PER QUELLA INVIATA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, FA FEDE LA DATA APPOSTA SULL'AVVISO DI RICEVIMENTO.

5. ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE, AL SOGGETTO INTERESSATO VIENE RILASCIATA UNA RICEVUTA CON LE MODALITA' INDICATE ALL'ARTICOLO 7, COMMI 1 E 2 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
6. QUALORA LA COMUNICAZIONE NON RISULTI REGOLARE O COMPLETA, IL ESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO LO RENDE NOTO AL SOGGETTO INTERESSATO, NEI MODI, TERMINI E CON GLI EFFETTI PRECISATI ALL'ART.7, COMMA 4 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
7. SE LA COMUNICAZIONE E' REGOLARE E COMPLETA, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROVVEDE, D'UFFICIO, A VERIFICARE, TRAMITE FORMALE RICHIESTA AI COMPETENTI SERVIZI INTERNI ED ESTERNI:
- a) IL POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI DI CUI ALL'ART.5 DEL D.Lgs. N. 114/98 ED ALLA LEGGE N. 575/65 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
 - b) CHE PER IL LOCALE OD I LOCALI NEL QUALE/NEI QUALI SI INTENDE EFFETTUARE L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO DI SEDE E L'AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE SUSSISTA IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE DEI REGOLAMENTI COMUNALI DI POLIZIA URBANA, ANNONARIA ED IGIENICO SANITARIA.
 - c) CHE IL LOCALE, SEDE DELL'ATTIVITA' SIA CONFORME ALLE PREVISIONI STABILITE, PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI VIGENTI STRUMENTI URBANISTICI;
 - d) IL RISPETTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI DI CUI AGLI ARTT. 7, 8, 9 DEL REGOLAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA N. 4/99 E DI CUI ALL'ART.10, COMMA 1, LETTERA C, DEL D.Lgs. 114/98, SE ADOTTATI;
 - e) LA VERIDICITA' DI QUANTO DICHIARATO NELLA COMUNICAZIONE RELATIVAMENTE A: SETTORE MERCEOLOGICO, UBICAZIONE ALL'ESERCIZIO, SUPERFICIE DI VENDITA, SPAZI DESTINATI AI PARCHEGGI.
- L'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALLE LETTERE B, C, E PUO' ESSERE EFFETTUATO ANCHE A MEZZO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI, DA CONVOCARE DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
8. I SERVIZI INTERNI DEVONO FORNIRE MOTIVATA RISPOSTA AL SERVIZIO COMMERCIO.ENTRO E NON OLTRE 20 GIORNI DALLA RICHIESTA.
9. QUALORA LA VERIFICA D'UFFICIO DIA ESITO POSITIVO, L'UFFICIO O SERVIZIO COMPETENTE PROCEDE ALLA ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA, SENZA NECESSITA' DI EMANARE ALCUN PROVVEDIMENTO.
10. IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA, DEVE ESSERE EMANATO UN PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI INIZIO DELL'ATTIVITA' OGGETTO DI COMUNICAZIONE.
11. QUALORA VENGA ACCERTATO CHE UN ESERCIZIO DI VICINATO SIA STATO ATTIVATO:
- a) SENZA AVER INVIATO AL COMUNE LA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART.7, COMMA 1, DEL D.Lgs. 114/98;
 - b) PRIMA CHE SIANO DECORSI TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE;
 - c) A SEGUITO DI DICHIARAZIONE NON VERITIERA, RELATIVAMENTE AI REQUISITI E PRESUPPOSTI RICHIESTI DALL'ART.7, COMMA 2, LETTERA A), B), C) E D) DEL D.L.gs. N. 114/98;
- SARA' ORDINATA LA IMMEDIATA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO STESSO CON ATTO EMANATO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E SARANNO EROGATE LE SANZIONI PECUNARIE DI CUI ALL'ART.22, COMMA 1, DEL D.Lgs.114/988 IN AGGIUNTA ALLA DENUNCIA PENALE, AI SENSI DELL'ART.483 COD.PEN..

ARTICOLO 16

(CONSUMO DI PRODOTTI ALIMENTARI NEI NEGOZI DI VICINATO)

1. NEGLI ESERCIZI DI VICINATO ABILITATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI APPARTENENTI AL SETTORE ALIMENTARE E' CONSENTITO IL CONSUMO DIRETTO ED IMMEDIATO SUL POSTO DEI PRODOTTI DI GASTRONOMIA A CONDIZIONE CHE NON VENGA EFFETTUATO UN APPOSITO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE E NON VENGANO COLLOCATE NEL LOCALE DI VENDITA ATTREZZATURE FINALIZZATE A PERMETTERE O FAVORIRE LA CONSUMAZIONE SUL POSTO DEI PRODOTTI.
2. SI FA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE SE VENGONO PREDISPOSTE LISTE O "MENU", DEI PRODOTTI OFFERTI, CON RELATIVI PREZZI, SE VENGONO RACCOLTE O REGISTRATE LE ORDINAZIONI E FATTO SERVIZIO AI TAVOLI CON PORTATE DI ALIMENTI E/O BEVANDE.

3. PER ATTREZZATURE FINALIZZATE ALLA SOMMINISTRAZIONE SI INTENDE UN QUALSIASI ELEMENTO DI ARREDO CHE SIA APPOSITAMENTE COLLOCATO NEL PUNTO VENDITA PER CONSENTIRE O FAVORIRE LA CONSUMAZIONE DEI PRODOTTI SUL POSTO COME TAVOLI, SEDIE, BANCHI, PANCHE, SCAFFE MURALI E SIMILI. NON SONO TALI EVENTUALI PIANI DI APPOGGIO SISTEMATI NELL'ESERCIZIO PER CONSENTIRE DI COLLOCARVI CONTENITORI DI ALIMENTI E BEVANDE, DOPO L'USO.

ARTICOLO 17

(AUTORIZZAZIONE PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA)

1. PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA, TRASFERIMENTO DI SEDE, ESTENSIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO DI CUI ALL'ART.5 DEL D.Lgs. 114/98, L'AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA FINO A RAGGIUNGERE I LIMITI DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA, IL SOGGETTO INTERESSATO DEVE INOLTARE DOMANDA AL COMUNE UTILIZZANDO, PER LO SCOPO, IL MODELLO COMM. 2.
2. CON APPOSITO PROVVEDIMENTO, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PREVEDERE UN INSERIMENTO GRADUALE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA IN AREE SPECIFICHE, NELLE QUALI SIANO STATI RISCONTRATI FENOMENI DI VULNERABILITA' DELLA RETE DEGLI ESERCIZI DI VICINATO. DETTE AREE NON POSSONO SUPERARE IL CINQUANTA PER CENTO DEL TERRITORIO COMUNALE.
3. LE DOMANDE PER OTTENERE LE AUTORIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 1, POSSONO ESSERE PRESENTATE DIRETTAMENTE AL COMUNE UFFICIO PROTOCOLLO OPPURE INVIATE A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO.
4. SONO ESCLUSI ALTRI SISTEMI DI INVIO O PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.
5. PER LE DOMANDE PRESENTATE DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO, LA DATA DI ARRIVO COINCIDE CON QUELLA DELLA RELATIVA REGISTRAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE DI ARRIVO DELLA CORRISPONDENZA. PER QUELLE INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE FA FEDE IL TIMBRO A DATA APPOSTO DALL'UFFICIO POSTALE ACCETTANTE.
6. ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, AL SOGGETTO INTERESSATO SARA' RILASCIATA UNA RICEVUTA CONTENENTE LE INDICAZIONI DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 1, LETTERE A), B), C), D) ED E) DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
7. QUALORA LA DOMANDA NON SIA GIUDICATA REGOLARE E COMPLETA, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NE DA' COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE NEI MODI E TERMINI E CON GLI EFFETTI PRECISATI ALL'ART.7, COMMA 4, DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
8. NEL CASO IN CUI DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NON SIA RILEVATA ALCUNA IRREGOLARITA' O INCOMPLETEZZA NELLA DOMANDA, IL TERMINE PER IL CONCRETIZZARSI DEL SILENZIO-ASSENSO DECORRE DALLA DATA DEL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA STESSA, INDIVIDUATA COME PRECISATO AL PRECEDENTE COMMA 5.
9. SE LA DOMANDA E' REGOLARE E COMPLETA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROVVEDE, D'UFFICIO, A VERIFICARE, TRAMITE FORMALE RICHIESTA AI COMPETENTI SERVIZI INTERNI ED ESTERNI:
- a) IL POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI DI CUI ALL'ART.5 DEL D.Lgs. N.114/98 ED ALLA LEGGE N. 575/65 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI;
 - b) CHE PER IL LOCALE O I LOCALI NEL QUALE/NEI QUALI SI INTENDE EFFETTUARE L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO DI SEDE E L'AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE SUSSISTA IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI REGOLAMENTI COMUNALI DI POLIZIA URBANA, ANNONARIA ED IGIENICO-SANITARIA;
 - c) CHE IL LOCALE, SEDE DELL'ATTIVITA', SIA CONFORME ALLE PREVISIONI STABILITE DAI VIGENTI STRUMENTI URBANISTICI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CLASSIFICATI COME MEDIE STRUTTURE DI VENDITA;
 - d) LA VERIDICITA' DI QUANTO DICHIARATO NEL MODELLO COMM. 2 UTILIZZATO PER L'INOLTRO DELLA DOMANDA.
- L'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALLE LETTERE B) E C) PUO' ESSERE EFFETTUATO ANCHE A MEZZO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI, DA CONVOCARE DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ENTRO E NON OLTRE TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA DONMANDA REGOLARE E COMPLETA.

I SERVIZI INTERNI DEVONO FORNIRE RISPOSTE AL SERVIZIO COMMERCIO ENTRO E NON OLTRE TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA.

QUALORA LA VERIFICA DI UFFICIO DIA ESITO POSITIVO, L'UFFICIO O SERVIZIO COMPETENTE PROCEDE AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE.

IN CASO NEGATIVO DELLA VERIFICA, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEVE PROVVEDERE AD EMANARE PROVVEDIMENTO DI DINIEGO, MOTIVATO IN FATTO ED IN DIRITTO, DA NOTIFICARE NEI MODI DILEGGE, AL SOGGETTO INTERESSATO ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA REGOLARE E COMPLETA.

10. L'AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA E L'AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA DELLE MEDIE STRUTTURE, E' UN ATTO DOVUTO, A CONDIZIONE CHE L'INTERVENTO VENGA EFFETTUATO A SEGUITO DI CONCENTRAZIONE OD ACCORPAMENTO DI ESERCIZI AUTORIZZATI (AI SENSI DELLA ART. 24 DELLA LEGGE N. 426/71, da togliere) (*) "ai sensi del D.Lgs 114/1998" PER LA VENDITA DI GENERI DI LARGO E GENERALE CONSUMO. LA SUPERFICIE RISULTANTE E' PARI ALLA SOMMA DELLE EFFETTIVE SUPERFICI CONCENTRATE O OCCUPATE. NON SONO PREVISTI LIMITI DIMENSIONALI DEI PUNTI DI VENDITA CHE SI INTENDONO CONCENTRARE O OCCUPARE.
11. L'ACCORPAMENTO E CONCENTRAZIONE DEGLI ESERCIZI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 10 DEVE RISPETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
 - a) IL RICHIEDENTE DEVE, CON ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO RESO AL COMUNE, CON FIRMA AUTENTICATA NEI MODI DI LEGGE, IMPEGNARSI A REIMPIEGARE IL PERSONALE DEGLI ESERCIZI CONCENTRATI O ACCORPATI;
 - b) LA CONCENTRAZIONE E L'ACCORPAMENTO, NON DANNO DIRITTO AD INCREMENTI DI SUPERFICIE DI VENDITA RISPETTO A QUELLA CHE RISULTA DALLA SOMMATORIA DELLE EFFETTIVE SUPERFICI DEGLI ESERCIZI CONCENTRATI O ACCORPATI.
12. IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE CONSEGUENTE ALL'ACCORPAMENTO OD ALLA CONCENTRAZIONE, COMPORTA LA REVOCA DEI TITOLI AUTORIZZATORI RELATI AGLI ESERCIZI PREESISTENTI ED IL TOTALE REIMPIEGO DEL PERSONALE DEGLI ESERCIZI STESSI. L'IMPEGNO AL REIMPIEGO DEL PERSONALE VIENE PRECISATO COME DETTO AL PRECEDENTE COMMA 11 LETTERA C).
13. E' NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE PER:
 - IL TRASFERIMENTO DI SEDE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, FATTA SALVA LA COMPATIBILITA' CON LE SPECIFICHE NORME URBANISTICHE VIGENTI E FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DAL SUCCESSIVO COMMA 14)
 - L'AGGIUNTA DI UN SETTORE MERCEOLOGICO A SEGUITO DI ACCORPAMENTO O CONCENTRAZIONE. L'ACCORPAMENTO E LA CONCENTRAZIONE PRODUCONO GLI EFFETTI INDICATI AL PRECEDENTE COMMA 12
14. TUTELA DEL CENTRO STORICO E DEGLI ESERCIZI STORICI E TRADIZIONALI.
 - a) NELLE MORE DELL'ADOZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE AREE VULNERABILI, PER LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI, PER SALVAGUARDARE LE CARATTERISTICHE, L'IMMAGINE E IL DECORO DEL BENE CULTURALE RAPPRESENTATO DA LUOGHI DI PARTICOLARE PREGIO ED INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO, AMBIENTALE E CULTURALE DELLA CITTA', NONCHE' IN COERENZA CON I PROGRAMMI DI VIABILITA', LIMITAZIONI O INTERDIZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE E DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO, NEI PERIMETRI INDIVIDUATI NELLA PLANIMETRIA-ALLEGATO "A"- DEL PRESENTE REGOLAMENTO, SONO VIETATE LE SEGUENTI ATTIVITA':
Esercizi di vendita di:
 - rottami e materiale di recupero
 - articoli per l'imballaggio industriale
 - autoveicoli e simili
 - motori di qualsiasi tipo e genere
 - pneumatici e relativi accessori e ricambi
 - combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili
 - materiali antincendio e accessori
 - macchine e attrezzature per l'agricoltura e simili
 - prodotti chimici
 - oli lubrificanti
 - impianti di gas liquido

Comune di Pitigliano

nonchè:

- ulteriori posteggi di commercio ambulante oltre quelli previsti dal piano e dal regolamento
- esercizi di trattenimento e svago quali sale da ballo, discoteche
- imprese artigiane quali officine meccaniche di riparazione auto e moto, carrozzerie e elettrauti
- esercizi di medie strutture per il commercio al dettaglio attinenti ai settori alimentare e non alimentare

b) FATTO SALVO IL DIRITTO ACQUISITO DAGLI ESERCIZI CHE GIA' SVOLGONO LE ATTIVITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

15. AL FINE DELL'ESAME E VALUTAZIONE DI PIU' DOMANDE CONCORRENTI, VOLTE AD OTTENERE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA LOCALIZZATE NELLE AREE INTERESSATE DAI PROGRAMMI ADOTTATI PER LA TUTELA DELLE ARRE VULNERABILI, SI TIENE CONTO DELLE SEGUENTI PRIORITA':

- a) CONCENTRAZIONE DI PREESISTENTI MEDIE STRUTTURE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI REIMPIEGO DEL PERSONALE DIPENDENTE;
- b) (PER IL SETTORE NON ALIMENTARE) FREQUENZA, CON ESITO POSITIVO, DI UN CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL COMMERCIO OPPURE POSSESSO DI ADEGUATA QUALIFICA PROFESSIONALE
- c) NUMERO DEI POSTI AUTO ULTERIORI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DAGLI STANDARD E NON RISERVATI ALLA CLIENTELA;
- d) NUMERO DEGLI OCCUPATI;
- e) IMPEGNO AL RISPETTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO;
- f) IMPEGNO DEGLI ACCORDI SINDACALI TERRITORIALI EVENTUALMENTE SIGLATI.

16. ALL'INTERNO DI CIASCUNA DELLE PRIORITA' INDICATE AL PRECEDENTE COMMA 15, LETTERA C), D), E), E F) E' DATA PRIORITA' ALLE DOMANDE CORREDATE DAL MIGLIORE BILANCIO RIFIUTI.

17. QUALORA, PER L'ATTIVAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA O L'AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA, SIA NECESSARIO PROCEDERE ANCHE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE EDILIZIA, QUEST'ULTIMA DEVE ESSERE RILASCIATA CONTESTUALMENTE A QUELLA PREVISTA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE.

18. IL COMUNE, ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA DOMANDA, DEVE PROCEDERE AL RILASCIO O DINIEGO DELLA AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE.

19. LA DOMANDA PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO DI SEDE, L'AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA, IL CAMBIO O L'AGGIUNTA DEL SETTORE MERCEOLOGICO, DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA REGOLARMENTE COMPILATA MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MODELLO COMM 2, E' DA RITENERSI ACCOLTA SE NON VI E' STATA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI TERMINI E SE ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DEL SUO RICEVIMENTO, NON E' STATO COMUNICATO IL DINIEGO, ANCHE IN BASE ALLA NORMATIVA URBANISTICA VIGENTE.

20. AI FINI DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, SI APPLICANO LE NORME DI CUI ALLA LEGGE 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

ARTICOLO 18

(DISPOSIZIONE PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA)

1. PER LE APERTURE, TRASFERIMENTO DI SEDE, AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE E MERCEOLOGICO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, SI FA RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE INDICATE ALL'RT. 11 DEL REGOLAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA N. 4/99.

ARTICOLO 19

(NUOVE APERTURE, TRASFERIMENTI, VARIAZIONE DELLA SUPERFICIE E DEL SETTORE MERCEOLOGICO, DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI)

1. LE NUOVE APERTURE SONO SOGGETTE:

- a) A "COMUNICAZIONE", NEL CASO DI ESERCIZI DI VICINATO, PREVIA VERIFICA DELLA CONFORMITA' URBANISTICA E FATTO SALVO IL RISPETTO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI E DI RIVITALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CUI ALL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA N. 4/99;
 - b) AD AUTORIZZAZIONE, NEL CASO DI MEDIE STRUTTURE, NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL REGOLAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA N. 4/99 E DEI PROGRAMMI DI CUI AGLI ARTICOLI 7, 8 E 9 DEL REGOLAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA N. 4/99.
2. IL TRASFERIMENTO DI SEDE E' CONSENTITO SOLO SE AVVIENE NELLE ZONE PREVISTE, SOTTO IL PROFILO URBANISTICO, A DESTINAZIONE COMMERCIALE ED E' SOGGETTO:
 - a) A "COMUNICAZIONE", PER GLI ESERCIZI DI VICINATO, NEL RISPETTO DI QUANTO INDICATO AL PRECEDENTE COMMA 2, LETTERA A),
 - b) AD "AUTORIZZAZIONE" PER LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE, RILASCIATE NEL RISPETTO DI QUANTO INDICATO NEL PRECEDENTE COMMA 2, LETTERA B).
 3. IL TRASFERIMENTO DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE ALL'INTERNO DI UN CENTRO COMMERCIALE E' UN ATTO DOVUTO E COME TALE SOGGETTO A "COMINICAZIONE":
 - a) QUANDO L'ESERCIZIO CHE SI INTENDE TRASFERIRE E' UBICATO ESTERNAMENTE ALLE ZONE COMMERCIALI PREVISTE DALL'STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE;
 - b) QUANDO IL TRASFERIMENTO NON MODIFICA LA TIPOLOGIA, NE' LA SUPERFICIE COMPLESSIVA, DEL CENTRO COMMERCIALE.
 4. LA MODIFICA O L'AGGIUNTA DI UN SETTORE MERCEOLOGICO E' SOGGETTA:
 - a) A "COMUNICAZIONE" NEGLI ESERCIZI DI VICINATO, NEL RISPETTO DI QUANTO PRECISATO AL PRECEDENTE COMMA 2 LETTERA A);
 - b) A "NUOVA AUTORIZZAZIONE" NEL CASO DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO AL PRECEDENTE COMMA 2 LETTERA B).

PARTE III

ARTICOLO 20 (ORARI DI APERTURA E CHIUSURA)

1. PRESO ATTO CHE IL COMUNE DI PITIGLIANO E' STATO CLASSIFICATO COME COMUNE A PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA, GLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO POSSONO RIMANERE APERTI AL PUBBLICO TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA AD ECCEZIONE DELLA EVENTUALE MEZZA GIORNATA DI RIPOSO INFRASETTIMANALE, DALLE ORE SETTE ALLE VENTITRE. ENTRO TALI LIMITI, L'ESERCENTE PUO' DETERMINARE LIBERAMENTE L'ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.
2. L'ORARIO DI APERTURA DELL'ESERCIZIO DEVE ESSERE RESO NOTO AL PUBBLICO MEDIANTE L'USO DI CARTELLI OD ALTRI IDONEI MEZZI DI COMUNICAZIONE, BEN VISIBILI E LEGGIBILI ANCHE DALL'ESTERNO DELL'ESERCIZIO.
3. QUALORA NEL CORSO DELL'ANNO RICORRANO PIU' DI DUE FESTIVITA' CONSECUTIVE, GLI ESERCIZI DEL SETTORE ALIMENTARE DEVONO OSSERVARE L'APERTURA NELLE ORE ANTIMERIDIANE NEL GIORNO FESTIVO DETERMINATO DAL SINDACO.
4. L'EVENTUALE APERTURA DI ESERCIZI DI VICINATO, OLTRE L'ORARIO STABILITO AL PUNTO 1) IN ORARIO NOTTURNO, E' DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO DEL SINDACO.
5. AL FINE DI ASSICURARE ALL'UTENZA IDONEI LIVELLI DI INFORMAZIONE E DI SERVIZIO, SOPRATTUTTO NEI PERIODI DI MAGGIORE AFFLUSSO TURISTICO POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTI ACCORDI CON LE ORGANIZZAZIONI LOCALI DEI CONSUMATORI, DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO E DEI LAVORATORI DIPENDENTI, IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 142/98 E DALL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA N. 4/99. LA PROPOSTA DI ACCORDO, APPROVATA DALLA GIUNTA MUNICIPALE, E' RESA OPERATIVA CON PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE, CHE PROVVEDE ANCHE A PUBBLICIZZARLA
- 6.

ARTICOLO 21
(ORARIO DEI CENTRI COMMERCIALI)

L'ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CENTRI COMMERCIALI DEVE ESSERE OSSERVATO DA TUTTE LE ATTIVITA', COMMERCIALI E NON, CHE FANNO PARTE DEI CENTRI STESSI, QUALI RISULTANO NELLA AUTORIZZAZIONE GENERALE CHE VIENE RILASCIATA PER I CENTRI.

P A R T E I V
ARTICOLO 22
(SUBINGRESSO NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL MINUTO)

1. IL TRASFERIMENTO, IN GESTIONE O IN PROPRIETA', PER ATTO TRA VIVI OD A CAUSA DI MORTE, DI UN ESERCIZIO DI VENDITA AL DETTAGLIO E' SOGGETTO A COMUNICAZIONE AL COMUNE.
2. NON PUO' ESSERE OGGETTO DI ATTI DI TRASFERIMENTO L'ATTIVITA' CORRISPONDENTE SOLTANTO AD UN SETTORE MERCEOLOGICO DELL'ESERCIZIO. LA COMUNICAZIONE COMPORTA DI DIRITTO, PER LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE, IL TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE A CHI SUBENTRA NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA', A CONDIZIONE CHE:
 - SIA PROVATO L'EFFETTIVO TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA, NEI MODI DI LEGGE
 - IL SUBENTRANTE SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PREVISTI DALL'ART. 5 DEL D. LGS N. 114/98. PER GLI ESERCIZI DI VICINATO LA COMUNICAZIONE DI SUBENTRO COMPORTA IL DIRITTO DEL SUBENTRANTE, SE IN POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI DI CUI ALL'ART. 5 DEL D. LGS 114/98, DI CONTINUARE L'ATTIVITA' DEL DANTE CAUSA.
3. LA COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO DEVE ESSERE EFFETTUATA UTILIZZANDO IL MODELLO COMM 1 PER GLI ESERCIZI DI VICINATO ED IL MODELLO COMM 3 PER LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE.
4. LA COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO E' PRESENTATA, A PENA DI DECADENZA, ENTRO I TERMINI SEGUENTI:
 - a) IN CASO D SUBENTRO PER CAUSA D MORTE: DODICI MESI, DECORRENTI DALLA MORTE DEL TITOLARE;
 - b) IN CASO DI SUBENTRO PER ATTO TRA VIVI: SESSANTA GIORNI DALL'ATTO DI TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE O DELLA TITOLARITA' DELL'ESERCIZIO.
5. L'ATTO DI TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO DEVE ESSERE FATTO PER ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA.
6. IN CASO DI MORTE DEL TITOLARE DELL'ESERCIZIO DI VENDITA, LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA, DALL'EREDE O, DAGLI EREDI CHE ABBIANO NOMINATO, CON LA MAGGIORANZA PREVISTA DALL'ART. 1105 COD. CIV.. UN SOLO RAPPRESENTANTE PER TUTTI I RAPPORTI GIURIDICI CON TERZI, OVVERO CHE ABBIANO COSTITUITO UNA SOCIETA' IN UNO DEI TIPI PREVISTI DAL CODICE CIVILE, PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA', SEMPRE CHE ABBIANO I REQUISITI SOGGETTIVI DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.LGS. N. 114/98. QUALORA SI TRATTI DI ESERCIZI APPARTENENTI AL SETTORE ALIMENTARE, GLI EREDI CHE NE SIANO SPROVVISTI DEVONO ACQUISIRE I REQUISITI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.LGS. N. 114/988 ENTRO DODICI MESI DALLA COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO.
7. IL SUBENTRANTE GIA' IN POSSESSO DEI REQUISITI, ALLA DATA DELL'ATTO DI TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO O, NEL CASO DI SUBINGRESSO PER CAUSA DI MORTE, ALLA DATA DI ACQUISTO DEL TITOLO, PUO' INIZIARE L'ATTIVITA' SOLO DOPO AVER PRESENTATO APPOSITA COMUNICAZIONE AL COMUNE. QUALORA, A DECORRERE DALLA DATA PREDETTA, NON INIZI L'ATTIVITA' ENTRO I TERMINI SEGUENTI:
 - DODICI MESI, PER GLI ESERCIZI DI VICINATO E LE MEDIE STRUTTURE;
 - VENTQUATTRO MESI, PER LE GRANDI STRUTTURE.DECADE DAL DIRITTO DI ESERCITARE L'ATTIVITA' DEL DANTE CAUSA.
8. IL SUBENTRANTE PER CAUSA DI MORTE, NON IN POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI ALLA DATA DI ACQUISTO DEL TITOLO, PUO' CONTINUARE L'ATTIVITA' SOLO DOPO AVER PRESENTATO APPOSITA COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO AL COMUNE. QUALORA NON INIZI L'ATTIVITA' ENTRO DODICI MESI DALLA DATA PREDETTA O, TRATTANDOSI DI UN ESERCIZIO DEL SETTORE ALIMENTARE, NON ACQUISISCA I REQUISITI PROFESSIONALI, DECADE DAL DIRITTO DI ESERCITARE L'ATTIVITA' DEL DANTE CAUSA.

9. IL SUBENTRATE PER ATTO TRA VIVI, NON IN POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI ALLA DATA DELL'ATTO DI TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO, PUO' INIZIARE L'ATTIVITA' SOLO DOPO AVER ACQUISITO I REQUISITI PROFESSIONALI ED AVENDO, COMUNQUE, PRESENTATO APPOSITA COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO AL COMUNE NEI TERMINI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 4, LETTERA B).
DECADE DA TALE DIRITTO NEL CASO IN CUI NON INIZI L'ATTIVITA' ENTRO I TERMINI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 7 E NEL CASO IN CUI NON PRESENTI LA COMUNICAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 4.
- 10- NEI CASI IN CUI SIA AVVENUTO IL TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE DI UN ESERCIZIO, L'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AL SUBENTRANTE E' VALIDA FINO ALLA DATA IN CUI HA TERMINE LA GESTIONE. QUALORA CHI SUBENTRA NON COMUNICHI IL SUBINGRESSO E NON INIZI L'ATTIVITA' ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 7 DECADE DAL DIRITTO DI ESERCITARE TALE ATTIVITA'.
- 11- LA SOCIETA' ALLA QUALE, CONTESTUALMENTE ALLA COSTITUZIONE, VIENE CONFERITA UN'AZIENDA COMMERCIALE, PUO' CONTINUARE, PER 60 GIORNI L'ATTIVITA' DEL CONFERENTE, DANDONE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL COMUNE. QUALORA NON ACQUISISCA I REQUISITI PROFESSIONALI ENTRO LO STESSO TERMINE, DECADE DAL DIRITTO DI ESERCITARE L'ATTIVITA' CONFERITA.
12. NEI CASI IN CUI VIENE AUTORIZZATA LA CONTINUAZIONE DI UN'IMPRESA COMMERCIALE DA PARTE DI UN SOGGETTO INCAPACE, CHI LO TUTELA AI SENSI DI LEGGE DEVE DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL COMUNE INCARICANDO, PER LA CONDUZIONE DELL'ESERCIZIO, UNA PERSONA, IN POSSESSO DEI REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PREVISTI DALLA LEGGE. ENTRO TRE MESI DALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI INCAPACITA', ACCERTATA AI SENSI DI LEGGE, L'INTERESSATO DEVE DARNE COMUNICAZIONE AL COMUNE, AUTOCERTIFICANDO IL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE. QUALORA NON ACQUISISCA DETTI REQUISITI ENTRO IL TERMINE DI DODICI MESI, DECORRENTI DALLA DATA DI CESSAZIONE DI INCAPACITA', DECADE DAL DIRITTO DI ESERCITARE L'ATTIVITA', A MENO CHE IL RITARDO DIPENDA DA CAUSA A LUI NON IMPUTABILE. IN QUESTO CASO, PRIMA DELLA SCADENZA DELL'ANNO, DEVE COMUNICARE AL COMUNE LE CAUSE CHE HANNO IMPEDITO L'ACQUISIZIONE DEI REQUISITI, CHIEDENDO UNA PROROGA DEL TERMINE DI DECADENZA,
13. I TERMINI PREVISTI NEL PRESENTE ARTICOLO POSSONO ESSERE PROROGATI, DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SU MOTIVATA ISTANZA DEL RICHIEDENTE.-

ARTICOLO 23 (CESSAZIONE ATTIVITA')

1. LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DEVE ESSERE COMUNICATA AL COMUNE UTILIZZANDO IL MODELLO COMM 1 PER GLI ESERCIZI DI VICINATO ED IL MODELLO COMM 3 PER LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE.

P A R T E V

ARTICOLO 24 (VENDITE DI LIQUIDAZIONE)

1. LE VENDITE DI LIQUIDAZIONE SONO DEFINITE DALL'ART. 15, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 114/98 E DALL'ART. 15, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA N. 4/99.
2. L'OPERATORE CHE INTENDE EFFETTUARE UNA VENDITA DI LIQUIDAZIONE DEVE DARNE COMUNICAZIONE SCRITTA, IN CARTA SEMPLICE, AL COMUNE, ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELLA DATA DI INIZIO DELLA VENDITA STESSA.

3. LA COMUNICAZIONE PUO' ESSERE PRESENTATA DIRETTAMENTE AL COMUNE OPPURE INVIATA A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO. IN CASO DI CONSEGNA DIRETTA LA DATA DI PRESENTAZIONE COINCIDE CON QUELLA DI REGISTRAZIONE DELLA COMUNICAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE DI ARRIVO DELLA CORRISPONDENZA. IN CASO DI INVIO A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, CON IL TIMBRO A DATA APPOSTO DALL'UFFICIO POSTALE ACCETTANTE.
4. LA COMUNICAZIONE DEVE CONTENERE:
- a) IN CASO DI LIQUIDAZIONE PER CESSAZIONE DI ATTIVITA': ATTO DI RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE PER LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA; DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DI ATTIVITA', PER GLI ESERCIZI DI VICINATO;
 - b) IN CASO DI LIQUIDAZIONE PER CESSIONE DI AZIENDA: COPIA DEL CONTRATTO, NON PRELIMINARE, REDATTO CON ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA;
 - c) IN CASO DI LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA' IN ALTRI LOCALI: COPIA DELLA COMUNICAZIONE DI TRASFERIMENTO, SE SI TRATTA DI ESERCIZI DI VICINATO OVVERO DELL'AUTORIZZAZIONE NEGLI ALTRI CASI, UNITAMENTE A PROVA LEGALE DELLA DISPONIBILITA' DEI NUOVI LOCALI;
 - d) IN CASO DI LIQUIDAZIONE PER TRASFORMAZIONE O RINNOVO DEI LOCALI:
 - COPIA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA, SE NECESSARIA;
 - QUALORA SI TRATTI DI INTERVENTI NON SOGGETTI A CONCESSIONE OD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA, RELAZIONE SOTTOSCRITTA DA TECNICO PROFESSIONALMENTE ABILITATO CHE ILLUSTRÌ, ANCHE CON ALLEGATI CARTOGRAFICI, LO STATO DELL'ESERCIZIO ANTECEDENTE E AL SUCCESSIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CHE DEVE NECESSARIAMENTE INTERESSARE ALMENO L'80% DEGLI ARREDI, NONCHE' LA DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE E DEI PREVENTIVI DI SPESA RELATIVI A CIASCUNA DI ESSE.
5. NEL CASO DI TRASFORMAZIONE O RINNOVO NON ASSOGGETTATO A CONCESSIONE OD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA, ENTRO 15 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI, DEVONO ESSERE PRODOTTE AL COMUNE LE COPIE DELLE FATTURE COMPROVANTI L'AVVENUTA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO;
6. LA VENDITA DI LIQUIDAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA IN OGNI PERIODO DELL'ANNO, PER UNA DURATA NON SUPERIORE A 8 SETTIMANE IN CASO DI CESSIONE O CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE E PER UNA DURATA NON SUPERIORE A 4 SETTIMANE NEL CASO DI TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA IN ALTRO LOCALE, DI TRASFORMAZIONE O RINNOVO DEI LOCALI.
7. E' VIETATO EFFETTUARE VENDITE DI LIQUIDAZIONE CON IL SISTEMA DEL PUBBLICO INCANTO.
8. DALL'INIZIO DELLA VENDITA DI LIQUIDAZIONE E FINO AL SUO TERMINE, VIETATO INTRODURRE NEI LOCALI DELL'ESERCIZIO INTERESSATO E RELATIVE PERTINENZE ULTERIORI MERCI, ANCHE IN CONTO DEPOSITO, APPARTENENTI ALLO STESSO GENERE DI QUELLE POSTE IN LIQUIDAZIONE.
9. AL TERMINE DELLA LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO E LA TRASFORMAZIONE DEI LOCALI, L'ESERCIZIO DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE CHIUSO PER IL TEMPO NECESSARIO ALLA EFFETTUAZIONE DEI LAVORI, *CHE COMUNQUE NON PUO' ESSERE INFERIORE A TRENTA GIORNI.*
10. IN OCCASIONE DELLA VENDITA DI LIQUIDAZIONE E FINO AL SUO TERMINE E' VIETATO OGNI RIFERIMENTO A PROCEDURE FALLIMENTARI E SIMILI, ANCHE COME TERMINE DI PARAGONE.
11. LE MERCI DEVONO ESSERE POSTE IN VENDITA CON L'INDICAZIONE DEL LORO PREZZO NORMALE, DELLO SCONTO CHE VIENE PRATICATO, ESPRESSO IN PERCENTUALE SUL PREZZO NORMALE, E DEL NUOVO PREZZO DI VENDITA, QUALE RISULTA A SEGUITO DELLO SCONTO O RIBASSO. TUTTI I DATI RELATIVI DEVONO ESSERE ESPRESSI CON LO STESSO SIMBOLO GRAFICO, IN MANIERA LEGGIBILE, IN MODO CHE L'ACQUIRENTE POSSA CHIARAMENTE INDIVIDUARLI E VALUTARLI.
12. LE MERCI OFFERTE DEVONO ESSERE SEPARATE DA QUELLE EVENTUALMENTE POSSE IN VENDITA ALLE CONDIZIONI ORDINARIE.

13. LE ASSERTIONI PUBBLICITARIE RELATIVE ALLA VENDITA DEVONO ESSERE PRESENTATE, ANCHE GRAFICAMENTE, IN MODO NON INGANNEVOLE PER IL CONSUMATORE E DEVONO CONTENERE GLI ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE INVIATA AL COMUNE - PER QUELLE INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE: DATA E NUMERO DELLA RACCOMANDATA; PER QUELLE CONSEGNATE DIRETTAMENTE: DATA E NUMERO DEL PROTOCOLLO GENERALE DI ARRIVO DELLA CORRISPONDENZA - NOMCHE' L'INDICAZIONE DELLA DURATA DELLA VENDITA. GLI ORGANI DI VIGILANZA DEL COMUNE, MUNITI DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO, HANNO FACOLTA' DI ACCEDERE AL PUNTO DI VENDITA PER EFFETTUARE I NECESSARI CONTROLLI.
14. L'ESAURIMENTO DELLE SCORTE DI TALUNE MERCI DURANTE IL PERIODO DELLA VENDITA DEVE ESSERE PORTATO A CONOSCENZA DEL CONSUMATORE CON AVVISI BEN VISIBILI E LEGGIBILI ANCHE DALL'ESTERNO DEL LOCALE DI VENDITA.
15. E' FATTO OBBLIGO DI PRATICARE, NEI CONFRONTI DEL CONSUMATORE, I PREZZI PUBBLICIZZATI SENZA LIMITAZIONI DI QUANTITA' E SENZA ALCUN ABBINAMENTO DI VENDITE, FINO ALL'ESAURIMENTO DELLE SCORTE.
16. IL VENDITORE DEVE ESSERE IN GRADO DI DIMOSTRARE LA VERIDICITA' DI QUALSIASI PUBBLICITA' RELATIVA SIA ALLA COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA CHE ALLA QUALITA' DELLE MERCI, NONCHE' AGLI SCONTI O RIBASSI PRATICATI.
17. QUALORA, PER UNA STESSA VOCE MERCEOLOGICA, VENGANO PRATICATI AL CONSUMATORE PREZZI DI VENDITA DIVERSI, A SECONDA DELLA VARIETA' DEGLI ARTICOLI CHE VI RIENTRANO, E' OBBLIGATORIO INDICARE SUI PRODOTTI ESPOSTI TUTTI I PREZZI CON LO STESSO RILIEVO GRAFICO. QUALORA VENGA INDICATO UN SOLO PREZZO. E' FATTO OBBLIGO DI VENDERE, A QUEL PREZZO, TUTTI GLI ARTICOLI CHE RIENTRANO NELLA VOCE RECLAMIZZATA.

ARTICOLO 25 (VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI)

1. "LE VENDITE DI FINE STAGIONE, COME DEFINITE DALL'ART. 15, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 114/98 E DALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA N. 4/99, POSSONO ESSERE EFFETTUARE NEI PERIODI STABILITI DALLA REGIONE TOSCANA.
2. IL COMUNE, D'INTESA CON LA CAMERA DI COMMERCIO, SENTITE LE ORGANIZZAZIONI DEL COMMERCIO PUO' INDIVIDUARE ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE DI OGNI ANNO, PERIODI DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI, A VALERE PER L'ANNO SUCCESSIVO.
3. L'INDIVIDUAZIONE DI PERIODI DIVERSI DA QUELLI INDICATI AL PRECEDENTE COMMA 1 E' EFFETTUATA DALLA GIUNTA MUNICIPALE.
4. PER PRODOTTI A CARATTERE STAGIONALE O DI MODA, SUSCETTIBILI DI DEPREZZAMENTO SE NON SONO VENDUTI ENTRO UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO E CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI VENDITA DI FINE STAGIONE, SI INTENDONO:
 - a) I GENERI DI VESTIARIO E ABBIGLIAMENTO IN GENERE;
 - b) GLI ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO E LA BIANCHERIA INTIMA;
 - c) LE CALZATURE, PELLETTERIE, ARTICOLI DI VALIGIERIA E DA VIAGGIO;
 - d) GLI ARTICOLI SPORTIVI;
 - e) LE CONFEZIONI ED I PRODOTTI LEGATI A PARTICOLARI FESTIVITA', AL TERMINE DELLE STESSE.
5. IL COMUNE PUO' ESTENDERE L'ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 4, SULLA BASE DI VALUTAZIONE DEGLI USI LOCALI, SENTITE LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI OPERATORI COMMERCIALI E DEI CONSUMATORI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE. IL PROVVEDIMENTO RELATIVO E' ADOTTATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE.
6. IN OCCASIONE DELLA VENDITA E' VIETATO OGNI RIFERIMENTO A PROCEDURA FALLIMENTARI E SIMILI ANCHE COME PERMINE DI PARAGONE. LE MERCI DEVONO ESSERE POSTE IN VENDITA CON L'INDICAZIONE DEL LORO PREZZO NORMALE, DELLO SCONTO CHE VIENE PRATICATO, ESPRESSO IN PERCENTUALE SUL PREZZO NORMALE, E DEL NUOVO PREZZO DI VENDITA, QUALE RISULTA A SEGUITO DELLO SCONTO O RIBASSO. TUTTI I DATI RELATIVI DEVONO ESSERE ESPRESSI CON LO STESSO SIMBOLO

GRAFICO, IN MANIERA LEGGIBILE, IN MODO CHE L'ACQUIRENTE POSSA CHIARAMENTE INDIVIDUARLI E VALUTARLI.

- 7 DURANTE IL PERIODO NEL QUALE VENGONO EFFETTUATE LE VENDITE DI FINE STAGIONE E' POSSIBILE PORRE IN VENDITA SOLTANTO LE MERCI PRESENTI NELL'ESERCIZIO E RELATIVE PERTINENZE. E' VIETATO INTRODURVI NUOVE MERCI, ANCHE IN CONTO DEPOSITO.
- 8 LE MERCI OFFERTE DEVONO ESSERE SEPARATE DA QUELLE EVENTUALMENTE POSTE IN VENDITA ALLE CONDIZIONI ORDINARIE.
- 9 LE ASSERTIONI PUBBLICITARIE RELATIVE ALLA VENDITA DEVONO ESSERE PRESENTATE, ANCHE GRAFICAMENTE, IN MODO NON INGANNEVOLE PER IL CONSUMATORE E DEVONO CONTENERE GLI ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE INVIATA AL COMUNE - PER QUELLE INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE: DATA E NUMERO DELLA RACCOMANDATA; PER QUELLE CONSEGNATE DIRETTAMENTE: DATA E NUMERO DEL PROTOCOLLO GENERALE DI ARRIVO DELLA CORRISPONDENZA - NONCHE' L'INDICAZIONE DELLA DURATA DELLA VENDITA. GLI ORGANI DI VIGILANZA DEL COMUNE, MUNITI DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO, HANNO FACOLTA' DI ACCEDERE AL PUNTO DI VENDITA PER EFFETTUARE I NECESSARI CONTROLLI.
- 10 L'ESAURIMENTO DELLE SCORTE DI TALUNE MERCI DURANTE IL PERIODO DELLA VENDITA DEVE ESSERE PORTATO A CONOSCENZA DEL CONSUMATORE CON AVVISI BEN VISIBILI E LEGGIBILI ANCHE DALL'ESTERNO DEL LOCALE DI VENDITA.
- 11 E' FATTO OBBLIGO DI PRATICARE, NEI CONFRONTI DEL CONSUMATORE, I PREZZI PUBBLICIZZATI SENZA LIMITAZIONI DI QUANTITA' E SENZA ALCUN ABBINAMENTO DI VENDITE, FINO ALL'ESAURIMENTO DELLE SCORTE.
- 12 IL VENDITORE DEVE ESSERE IN GRADO DI DIMOSTRARE LA VERIDICITA' DI QUALSIASI PUBBLICITA' RELATIVA SIA ALLA COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA CHE ALLA QUALITA' DELLE MERCI, NONCHE' AGLI SCONTI O RIBASSI PRATICATI.
- 13 QUALORA, PER UNA STESSA VOCE MERCEOLOGICA, VENGANO PRATICATI AL CONSUMATORE PREZZI DI VENDITA DIVERSI, A SECONDA DELLA VARIETA' DEGLI ARTICOLI CHE VI RIENTRANO, E' OBBLIGATORIO INDICARE SUI PRODOTTI ESPOSTI TUTTI I PREZZI CON LO STESSO RILIEVO GRAFICO. QUALORA VENGA INDICATO UN SOLO PREZZO, E' FATTO OBBLIGO DI VENDERE, A QUEL PREZZO, TUTTI GLI ARTICOLI CHE RIENTRANO NELLA VOCE RECLAMIZZATA.

ARTICOLO 26 (VENDITE PROMOZIONALI)

- 1 LE VENDITE PROMOZIONALI, COME DEFINITE DALL'ART. 15, COMMI 1 E 4 DEL D.LGS. N. 114/98, POSSONO ESSERE EFFETTUATE DALL'ESERCENTE DETTAGLIANTE PER TUTTI OPPURE PER UNA PARTE DEI PRODOTTI MERCEOLOGICI E PER PERIODI DI TEMPO LIMITATO NELL'ARCO DELL'ANNO.
- 2 LE VENDITE PROMOZIONALI DI PRODOTTI DI CARATTERE STAGIONALE, QUEST'ULTIMI COME INDIVIDUATI DAL PRECEDENTE ART. 28, APPARTENENTI AL SETTORE MERCEOLOGICO NON ALIMENTARE NON POSSONO ESSERE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE, NEI PERIODI DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE E NEI TRENTA GIORNI PRECEDENTI TALI PERIODI. LE VENDITE PROMOZIONALI DEI PRODOTTI APPARTENENTI AL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE E DEI PRODOTTI PER L'IGIENE DELLA PERSONA E DELLA CASA POSSONO ESSERE EFFETTUATE IN QUALSIASI PERIODO DELL'ANNO SENZA NECESSITA' DI PREVENTIVA COMUNICAZIONE AL COMUNE.
- 3 CHI INTENDE EFFETTUARE UNA VENDITA PROMOZIONALE DEVE DARNE COMUNICAZIONE SCRITTA AL COMUNE ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELL'INIZIO, PRECISANDO NELLA STESSA LA DURATA DELLA VENDITA ED IL GENERE DEI PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE. LA COMUNICAZIONE PUO' ESSERE PRESENTATA DIRETTAMENTE AL COMUNE - UFFICIO PROTOCOLLO, OPPURE INVIATA A MEZZO DI RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO. LE OSSERVAZIONI PUBBLICITARIE DEVONO CONTENERE GLI ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE AL COMUNE: DATA E NUMERO DELLA RACCOMANDATA OPPURE DI REGISTRAZIONE NEL PROTOCOLLO GENERALE DI ARRIVO DELLA CORRISPONDENZA.

1. IN OCCASIONE DELLA VENDITA E' VIETATO OGNI RIFERIMENTO A PROCEDURE FALLIMENTARI E SIMILI, ANCHE COME TERMINE DI PARAGONE.
2. LE MERCI DEVONO ESSERE POSTE IN VENDITA CON L'INDICAZIONE DEL LORO PREZZO NORMALE, DELLO SCONTO CHE VIENE PRATICATO, ESPRESSO IN PERCENTUALE SUL PREZZO NORMALE, E DEL NUOVO PREZZO DI VENDITA, QUALE, RISULTA A SEGUITO DELLO SCONTO O RIBASSO. TUTTI I DATI RELATIVI DEONO ESSERE ESPRESSI CON LO STESSO SIMBOLO GRAFICO, IN MANIERA LEGGIBILE, IN MODO CHE L'ACQUIRENTE POSSA CHIARAMENTE INDIVIDUARLI E VALUTARLI
3. LE MERCI OFFERTE DEVONO ESSERE SEPARATE DA QUELLE EVENTUALMENTE POSTE IN VENDITA ALLE CONDIZIONI ORDINARIE.
4. LE ASSERTZIONI PUBBLICITARIE RELATIVE ALLA VENDITA DEVONO ESSERE PRESENTATE, ANCHE GRAFICAMENTE, IN MODO NON INGANNEVOLE PER IL CONSUMATORE E DEVONO CONTENERE GLI ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE INVIATA AL COMUNE - PER QUELLE INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE: DATA E NUMERO DELLA RACCOMANDATA; PER QUELLE CONSEGNATE DIRETTAMENTE: DATA E NUMERO DEL PROTOCOLLO GENERALE DI ARRIVO DELLA CORRISPONDENZA - NONCHE' L'INDICAZIONE DELLA DURATA DELLA VENDITA. GLI ORGANI DI VIGILANZA DEL COMUNE, MUNITI DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO, HANNO FACOLTA' DI ACCEDERE AL PUNTO DI VENDITA PER EFFETTUARE I NECESSARI CONTROLLI.
5. L'ESAURIMENTO DELLE SCORTE DI TALUNE MERCI DURANTE IL PERIODO DELLA VENDITA DEVE ESSERE PORTATO A CONOSCENZA DEL CONSUMATORE CON AVVISI BEN VISIBILI E LEGGIBILI ANCHE DALL'ESTERNO DEL LOCALE DI VENDITA.
9. E' FATTO OBBLIGO DI PRATICARE, NEI CONFRONTI DEL CONSUMATORE, I PREZZI PUBBLICIZZATI SENZA LIMITAZIONI DI QUANTITA' E SENZA ALCUN ABBINAMENTO DI VENDITE, FINO ALL'ESAURIMENTO DELLE SCORTE.
10. IL VENDITORE DEVE ESSERE IN GRADO DI DIMOSTRARE LA VERIDICITA' DI QUALSIASI PUBBLICITA' RELATIVA SIA ALLA COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA CHE ALLA QUALITA' DELLE MERCI, NONCHE' AGLI SCONTI O RIBASSI PRATICATI.
11. QUALORA, PER UNA STESSA VOCE MERCEOLOGICA, VENGA PRATICATI AL CONSUMATORE PREZZI DI VENDITA DIVERSI, A SECONDA DELLA VARIETA' DEGLI ARTICOLI CHE VI RIENTRANO, E' OBBLIGATORIO INDICARE SUI PRODOTTI ESPOSTI TUTTI I PREZZI CON LO STESSO RILEVO GRAFICO. QUALORA VENGA INDICATO UN SOLO PREZZO, E' FATTO OBBLIGO DI VENDERE, A QUEL PREZZO, TUTTI GLI ARTICOLI CHE RIENTRANO NELLA VOCE RECLAMIZZATA.

P A R T E V I

ARTICOLO 27

(OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI ALL'ESTERNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI)

1. I TITOLARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO POSSONO ESSERE AUTORIZZATI AD OCCUPARE SPAZIO PUBBLICO ALL'ESTERNO DEI PROPRI ESERCIZI, CON LE SEGUENTI STRUTTURE ED ATTREZZATURE:
 - VETRINETTE ESPOSITIVE
 - BANCHI ESPOSITIVI.
2. L'OCCUPAZIONE E' CONSENTITA SOLTANTO DOVE LE CONDIZIONI DI VIABILITA', DI IGIENE, TRAFFICO E CIRCOLAZIONE PEDONALE LO CONSENTONO.
3. PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SPAZIO PUBBLICO ALL'ESTERNO DEL PROPRIO ESERCIZIO, L'INTERESSATO DEVE INOLTARE DOMANDA IN BOLLO AL SINDACO, PRECISANDO NELLA STESSA:
 - GENERALITA' COMPLETE,

- INDIRIZZO;
 - CODICE FISCALE (PER LE SOCIETA': QUALIFICA DI CHI PRESENTA LA DOMANDA, RAGIONE SOCIALE, SEDE LEGALE, PARTITA IVA);
 - INDIRIZZO DELL'ATTIVITA';
 - SUPERFICIE RICHIESTA IN USO;
 - SCOPO E DURATA DELL'OCCUPAZIONE;
 - ATTREZZATURE CHE S'INTENDONO INSTALLARE SULL'AREA PUBBLICA;
 - MODALITA' DELL'INSTALLAZIONE;
 - ESISTENZA O MENO DI COLLEGAMENTI ALLE RETI ELETTRICHE.
- ALLA DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATA UNA PLANIMETRIA, IN SCALA 1:200, CHE EVIDENZI LE MISURE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA ED I LIMITI DELL'OCCUPAZIONE.
- 4 LA DOMANDA PUO' ESSERE CONSEGNATA DIRETTAMENTE AL COMUNE OPPURE SPEDITA A MEZZO DI LETTERA - RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO.
 - 5 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ALL'ATTO DEL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA RILASCE UNA RICEVUTA, COME INDICATO ALL'ART. 7 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
 - 6 LA REGOLARITA' E COMPLETEZZA DELLA DOMANDA E' VALUTATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE. QUALORA LA DOMANDA RISULTI IRREGOLARE O INCOMPLETA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ENTRO IL SUDDETTO TERMINE, NE DA' COMUNICAZIONE AL SOGGETTO INTERESSATO INVITANDOLO A PRESENTARE LE NECESSARIE INTEGRAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI TRENTA GIORNI FACENDO PRESENTE, CON L'OCCASIONE, CHE IL TERMINE DEL PROCEDIMENTO RIMANE SOSPESO FINO ALLA COMPLETA REGOLARIZZAZIONE DELL'ISTANZA E CHE LA MANCATA REGOLARIZZAZIONE DELLA STESSA ENTRO IL TERMINE INDICATO NE COMPORTA LA DECADENZA.
 - 7 SU OGNI DOMANDA, REGOLARE E COMPLETA, VENGONO RACCOLTI I PARERI DEI SEGUENTI SERVIZI:
 - COMANDO VIGILI URBANI, PER GLI ASPETTI RELATIVI ALLA VIABILITA' E TRAFFICO;
 - URBANISTICA: PER L'ARREDO URBANO;
 - SERVIZI PUBBLICI: PER L'IGIENE DEL SUOLO,I SERVIZI REGOLARMENTE E FORMALMENTE INTERPELLATI, DEVONO FORNIRE RISPOSTA SCRITTA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ENTRO TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI PARERE. I PARERI, SIA POSITIVI CHE NEGATIVI, DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE MOTIVATI IN FATTO E IN DIRITTO.
 - 8 LE DOMANDE REGOLARI E COMPLETE, PER LE QUALI NON VI SIA STATA SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DI TERMINI, SI INTENDONO ACCOLTE QUALORA, ENTRO SESSANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO, NON SIA STATO COMUNICATO AL RICHIEDENTE UN PROVVEDIMENTO MOTIVATO DI DINIEGO.
 - 9 IL RICHIEDENTE E' COMUNQUE TENUTO AL PAGAMENTO DELLA TASSA O CANONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO NELLA MISURA PREVISTA ED AL RISPETTO DEI VIGENTI REGOLAMENTI COMUNALI.
 - 10 PER QUANTO QUI NON PREVISTO, SI FA RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI VIGENTI REGOLAMENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. AFFISSIONI E POLIZIA MUNICIPALE.

P A R T E VII

ARTICOLO 28 (VENDITE NEGLI SPACCI INTERNI)

- I. LA VENDITA NEGLI SPACCI INTERNI PUO' ESSERE EFFETTUATA SOLTANTO A FAVORE DELLE PERSONE CHE HANNO TITOLO PER ACCEDERVI E DEVE ESSERE FATTA IN LOCALI CHE NON HANNO ACCESSO

DIRETTO DA UNA PUBBLICA VIA, PIAZZA OD ALTRA AREA PUBBLICA. IN PRESENZA DI EVENTUALI SITUAZIONI DIFFORMI GI' ESISTENTI, VERRA INVIATA APPOSITA COMUNICAZIONE FISSANDO I TERMINI DI ADEGUAMENTO PENA LA REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE.

2. CHI INTENDE EFFETTUARE TALE FORMA DI VENDITA DEVE INVIARE COMUNICAZIONE AL COMUNE, A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, NELLA QUALE DEVE ESSERE DICHIARATO IL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER IL COMMERCIO DA PARTE DELLA PERSONA PREPOSTA ALLA GESTIONE DELLO SPACCIO, IL RISPETTO DELLE NORME RELATIVE ALLA IDONEITA' DEI LOCALI SOTTO IL PROFILO URBANISTICO ED IGIENICO-SANITARIO, IL SETTORE MERCEOLOGICO, LA SUPERFICIE DI VENDITA E LA SEDE DELLO SPACCIO. ALLA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA DELL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DA PARTE DELLA PERSONA PREPOSTA.
3. L'ATTIVITA' PUO' ESSERE INIZIATA DOPO CHE SONO DECORSI TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE REGOLARE E COMPLETA DA PARTE DEL COMUNE SENZA CHE SIA INTERVENUTA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE NEI TERMINI.
4. PER L'ISTRUTTORIA SULLA COMUNICAZIONE SI RIMANDA A QUANTO PREVISTO ALL'ART. 35 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

ARTICOLO 29

(VENDITA A MEZZO DI APPARECCHI AUTOMATICI)

1. CHI INTENDE EFFETTUARE LA VENDITA DI PRODOTTI A MEZZO DI APPARECCHI AUTOMATICI DEVE INVIARE UNA COMUNICAZIONE AL COMUNE, A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, NELLA QUALE DEVE ESSERE - DICHIARATA LA SUSSISTENZA, DEI -REQUISITI SOGGETTIVI -PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO, IL SETTORE MERCEOLOGICO, L'UBICAZIONE DEGLI APPARECCHI, LE LORO CARATTERISTICHE FUNZIONALI E MISURE DI INGOMBRO.
2. SE L'APPARECCHIO VIENE INSTALLATO SU AREA PUBBLICA, DEVE ESSERE RICHIESTO IL PERMESSO PER L'OCCUPAZIONE DELLA STESSA PRECISANDO LA SUPERFICIE CHE SI INTENDE OCCUPARE, I LUOGHI PREVISTI PER LA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI STESSI, DELLA LORO TIPOLOGIA E LA DURATA DELL'OCCUPAZIONE. LA RICHIESTA DEVE CONTENERE L'IMPEGNO A RISPETTARE LE REGOLE E CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL PAGAMENTO DEL CANONE O TASSA.
3. SE LA VENDITA CON APPARECCHI AUTOMATICI VIENE EFFETTUATA IN UN LOCALE ESCLUSIVO, APPOSITAMENTE ATTREZZATO, E' SOGGETTA ALLE STESSA DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L'APERTURA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO.
3. SE NON C'E' OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, L'ATTIVITA' PUO' ESSERE INIZIATA DOPO CHE SONO DECORSI 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE REGOLARE E COMPLETA DA PARTE DEL COMUNE SENZA CHE SIA INTERVENUTA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE NEI TERMINI. SE C'E' OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO OLTRE AL DECORSO DEI 30 GIORNI, E' NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DELLA AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO STESSO.
4. PER L'ISTRUTTORIA SULLA COMUNICAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SI RIMANDA A QUANTO PREVISTO ALL'ART. 33 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

ARTICOLO 30

(VENDITE PER CORRISPONDENZA ED ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE)

1. CHI INTENDE EFFETTUARE UNA VENDITA AL DETTAGLIO PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE OD ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE, DEVE INVIARE UNA COMUNICAZIONE AL COMUNE A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO.
3. NELLA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE DICHIARATA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ED IL SETTORE MERCEOLOGICO.

3. L'ATTIVITA' PUO' ESSERE INIZIATA DOPO CHE SONO DECORSI 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE- REGOLARE E COMPLETA DA PARTE-DEL COMUNE, SENZA CHE IL COMUNE STESSO ABBAIA EMESSO ATTI INTERRUPTIVI DEL TERMINE.
4. EVENTUALI INCARICATI DEVONO ESSERE MUNITI DI TESSERINO DI RICONOSCIMENTO, RILASCIATO SECONDO LE MODALITA DI CUI ALL'ART. 19, COMMI 4, 5, 6, DEL D. LGS N. 114/98.
5. IL TESSERINO D RICONOSCIMENTO E' OBBLIGATORIO PER L'IMPRENDITORE, ANCHE SE COMMERCIANTE SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE, CHE EFFETTUA PERSONALMENTE LE VENDITE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 1.
6. PER L'ISTRUTTORIA DELLA COMUNICAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 1 SI RIMANDA A QUANTO PREVISTO ALL'ART. 35 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

ARTICOLO 31 (VENDITA E PROPAGANDA AI FINI COMMERCIALI)

1. LA VENDITA AL DETTAGLIO, LA RACCOLTA DI ORDINATIVI DI ACQUISTO, L'ILLUSTRAZIONE DI CATALOGHI, L'EFFETTUAZIONE DI QUALSIASI ALTRA FORMA DI PROPAGANDA COMMERCIALE PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE O NEI LOCALI DOVE SI TROVA, ANCHE TEMPORANEAMENTE PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO, CURA O SVAGO, SONO SOGGETTE A COMUNICAZIONE DA INVIARE AL COMUNE A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO.
2. NELLA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE DICHIARATA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ED IL SETTORE MERCEOLOGICO.
3. L'ATTIVITA PUO' ESSERE INIZIATA DOPO CHE SONO DECORSI TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL COMUNE, SE NON VI E' STATA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI TERMINI DA PARTE DEL COMUNE STESSO.
4. PER L'ISTRUTTORIA SI RIMANDA A QUANTO PREVISTO ALL'ART. 35 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

ARTICOLO 32 (FORME SPECIALI DI VENDITA)

1. ALL'ATTO DEL RICEVIMENTO DELLA "COMUNICAZIONE" PER EFFETTUARE UNA VENDITA AL DETTAGLIO:
 - a) NEGLI SPACCI INTERNI;
 - b) CON APPARECCHI AUTOMATICI;
 - c) PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE;
 - d) PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE, ANCHE CON ESIBIZIONE O ILLUSTRAZIONE DI CATALOGHI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA, CON LE MODALITA ED I CONTENUTI INDICATI ALL'ART. 7 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

QUALORA LA COMUNICAZIONE NON RISULTI REGOLARE O COMPLETA, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NE DA NOTIZIA ALL'INTERESSATO ENTRO DIECI GIORNI, INDICANDO LE CAUSE DELLA IRREGOLARITA' E INCOMPLETEZZA. IN QUESTO CASO, IL TERMINE PER L'EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE DECORRE DALLA DATA DELLA RELATIVA COMPLETA REGOLARIZZAZIONE.

NEL CASO IN CUI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NON PROVVEDA ALLA COMUNICAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 2, IL TERMINE DEL PROCEDIMENTO DECORRE, COMUNQUE, DAL RICEVIMENTO DELLA DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO.

IN TUTTI I CASI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 1, LETTERE A), B), C) E D), IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ACCERTA, DI UFFICIO, LA SUSSISTENZA, NELL'INTERESSATO, DEI REQUISITI SOGGETTIVI DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.LGS. N. 114/98, NECESSARI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO, NONCHE' QUELLI PREVISTI DALLA NORMATIVA ANTIMAFIA.

ED INOLTRE:

- a) PER LA VENDITA NEGLI SPACCI INTERNI:
 1. L'IDONEITA' DEI LOCALI, SOTTO I PROFILI DELLA AGIBILITA' ED IGIENICOSANITARI;
 2. LA SUPERFICIE DI VENDITA;
 2. L'UBICAZIONE DELLO SPACCIO, VERIFICANDO LA NON ACCESSIBILITA' IMMEDIATA E DIRETTA DA UNA PUBBLICA VIA O PIAZZA.
- b) PER LA VENDITA MEDIANTE L'USO DI APPARECCHI AUTOMATICI:
 1. SE I LUOGHI PRESCELTI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI ASSICURANO IL RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E PEDONI;
 2. CHE NON SUSSISTANO IMPEDIMENTI PREVISTI DAI REGOLAMENTI COMUNALI PER LA OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E DI POLIZIA MUNICIPALE;
 3. CHE EVENTUALI PROPRIETARI DI SUOLO PUBBLICO O PROVATO, ABBIANO ASSENTITO PER QUANTO DI COMPETENZA, L'OCCUPAZIONE;
 4. CHE L'APPARECCHIO RISPONDA AI REQUISITI SANITARI DI LEGGE (IN CASO DI VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI).
- c) PER LA VENDITA, ESIBIZIONE O ILLUSTRAZIONE DI CATALOGHI E L'EFFETTUAZIONE DI PROPAGANDA COMMERCIALE PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE.
 1. ACCERTA, D'UFFICIO, IL POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI, PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.LGS. N. 114/98 POSSEDUTI DAGLI INCARICATI INDICATI NELL'ELENCO INVIATO ALL'AUTORITA' DI P.S.;
 2. RICHIEDE ALLA DITTA CHE SI AVVALE DI INCARICATI COPIA DEL TESSERINO AGLI STESSI RILASCIATO PER LE VERIFICHE DEL CONTENUTO CHE DEVE CORRISPONDERE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 19 COMMA 6, DEL D.LGS. N. 114/98.
5. PER GLI ADEMPIMENTI ISTRUTTORI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 4, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SI AVVALE DEI SEGUENTI UFFICI O SERVIZI: **COMANDO VIGILI URBANI:**
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LETTERA A), N. RI 2 E 3
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LETTERA B), N. RI 1 E 2
UFFICIO TECNICO COMUNALE:
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LETTERA A), N. 1 (AGIBILITA')
ASL:
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LETTERA A), N. 1 (IDONEITA' SANITARIA DEL LOCALE, IN CASO DI VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI) ED ALLA LETTERA B), N. 4 (IN CASO DI VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI).
6. GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 4, LETTERA B), N. 3, E LETTERA C) N. RI 1 E 2, SONO COMPIUTI D'UFFICIO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
7. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEVE CHIEDERE I PARERI DI COMPETENZA AGLI UFFICI E SERVIZI INTERESSATI ENTRO E NON OLTRE DIECI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE REGOLARE E COMPLETA.
11. GLI UFFICI E SERVIZI INTERPELLATI DEVONO FORNIRE RISPOSTA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ENTRO DIECI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI PARERE, MOTIVANDO OPPORTUNAMENTE LA RISPOSTA STESSA, ANCHE SE FAVOREVOLE, NEGLI ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO.
12. IN CASO DI ESITO POSITIVO DELLA VERIFICA D'UFFICIO CIRCA L'OBIETTIVA ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI RICHIESTI PER L'INIZIO DELL'ATTIVITA', IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROCEDE ALL'ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA, SENZA EMANARE ALCUN PROVVEDIMENTO, A FAVORE DEL SOGGETTO INTERESSATO (VISTA L'ASSENZA DI POTERE AUTORIZZATORIO DEL COMUNE).
13. IN CASO, INVECE, DI ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA, DEVE ESSERE EMANATO UN PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI INIZIO DELL'ATTIVITA', MOTIVATO CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVA MANCANZA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' STESSA. AI FINI DELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO NON E' NECESSARIO COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO, GIA' INIZIATO CON LA COMUNICAZIONE DEL PRIVATO AL QUALE SONO GIA' STATE RESE NOTE LE INDICAZIONI ESSENZIALI DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 241/90 ALL'ATTO DEL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO AL PRECEDENTE COMMA 1.

- 14 IL DECORSO IL TERMINE DEI TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE LEGITTIMA IL PRIVATO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DENUNCIATA. IL POTERE DI ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI RICHIESTI PER IL LECITO ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE RIMANE ANCHE DOPO I TRENTA GIORNI NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE CHE DOVRA' ORDINARE LA "CHIUSURA IMMEDIATA DELL'ESERCIZIO DI VENDITA", OLTRE A COMMINARE LA SANZIONE PECUNIARIA, NELL'IPOTESI DI SVOLGIMENTO ABUSIVO DELL'ATTIVITA'. IL RELATIVO PROCEDIMENTO DEVE RISPETTARE LA NORMATIVA DI CUI ALLA LEGGE N. 241/90, DALLA QUALE DISCENDE L'OBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 7 E SEGUENTI DELLA LEGGE STESSA.
- 15 L'ACCERTAMENTO SUCCESSIVO DEVE RIGUARDARE L'ESISTENZA DI TUTTI GLI ELEMENTI RITENUTI ESSENZIALI PER LA LICEITA' DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'. L'ORDINE DI CESSAZIONE SARA' EMANATO QUANDO L'ATTIVITA' COMMERCIALE SIA DA CONSIDERARSI ABUSIVA E, PERCIO' QUANDO:
- a) MANCHI LA COMUNICAZIONE;
 - b) L'ATTIVITA' SIA STATA INIZIATA PRIMA DEL DECORSO DEI TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE;
 - c) LA COMUNICAZIONE RISULTI FALSA, O PERCHE' L'ATTIVITA' E' STATA INIZIATA DA SOGGETTO PRIVO DEI REQUISITI RICHIESTI O PERCHE' MANCANO I PRESUPPOSTI OBIETTIVAMENTE PRESCRITTI,

E DINOLTRE, SE:

- d) PER GLI SPACCI INTERNI:
 - LA VENDITA DI PRODOTTI AVVIENE A FAVORE DEL PUBBLICO INDISCRIMINATO, E NON SOLTANTO A FAVORE DI DETERMINATE CATEGORIE DI SOGGETTI, INDIVIDUATE DALL'ART. 16, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 114/98;
 - IL LOCALE HA UN ACCESSO DIRETTO DA UNA PUBBLICA VIA O PIAZZA;
 - E' STATO VARIATO IL SETTORE MERCEOLOGICO, RISPETTO A QUELLO COMUNICATO;
 - E' STATA VARIATA LA SUPERFICIE DI VENDITA RISPETTO A QUELLA COMUNICATA.
 - e) PER GLI APPARECCHI AUTOMATICI:
 - E' STATA VARIATA L'UBICAZIONE DEGLI APPARECCHI AUTOMATICI E/O IL SETTORE MERCEOLOGICO OGGETTO DI COMUNICAZIONE.
 - f) PER LA VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE:
 - E' STATO VARIATO IL SETTORE MERCEOLOGICO;
 - DURANTE LA TRASMISSIONE TELEVISIVA NON VENGONO INDICATI IL NOME E LA DENOMINAZIONE O LA RAGIONE SOCIALE E LA SEDE DEL VENDITORE, IL NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE ED IL NUMERO DELLA PARTITA IVA.
 - g) PER LE VENDITE E PROPPAGANDE COMMERCIALI EFFETTUATE PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE:
 - E' STATO VARIATO IL SETTORE MERCEOLOGICO;
 - SI UTILIZZINO INCARICATI SENZA AVERNE COMUNICATO L'ELENCO ALLA AUTORITA' DI P.S. COME PRESCRITTO DALL'ART. 19 COMMA 4, DEL D.LGS. 114/98;
 - LA DITTA INTERESSATA NON HA RILASCIATO IL TESSERINO AI PROPRI INCARICATI E NON LO HA RILASCIATO CON LE INDICAZIONI PREVISTE DALL'ART. 19, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 114/98.
- 16 IL PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO DEVE PREVEDERE L'IMMEDIATA CHIUSURA DELL'ATTIVITA'. AL PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA SI ACCOMPAGNA L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE PREVISTE DALLA LEGGE OLTRE ALLA DENUNCIA PENALE PER EVENTUALI DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI.

P A R T E V I I I

ART. 33

(PROROGA DELL'ATTIVAZIONE DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA)

1. IL TERMINE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA PUO' ESSERE PROPROROGATO DIETRO RICHIESTA DELL'INTERESSATO MEDIANTE ISTANZA IN BOLLO, CHE DEVE PERVENIRE AL COMUNE ENTRO UN ANNO DAL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.
2. LA RICHIESTA SI INTENDE PERVENUTA IN TEMPO UTILE SE RISULTA SPEDITA A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, OPPURE PROTOCOLLATA, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 1.
3. IL RITARDO NELL'APERTURA, PER RENDERE COMPROVATO LO STATO DI NECESSITA' NON DEVE COMUNQUE ESSERE IMPUTABILE AL SOGGETTO INTERESSATO.
4. LA RICHIESTA DI PROPROROGA DEVE CONTENERE LA MOTIVAZIONE DEL RITARDO ED ESSERE DEBITAMENTE DOCUMENTATA SOTTO L'ASPETTO TECNICO, SE NECESSARIO.
5. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, SENTITI GLI UFFICI E SERVIZI, INTERESSATI ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI, DA CONVOCARE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA, DEVE PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DELL'ISTANZA E PRONUNCIARSI SU DI ESSA CON LE PROCEDURE ED I TERMINI DI CUI ALL'RT.18 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

ARTICOLO 34 (SANZIONI ED ABROGAZIONI)

1. FATTE SALVE LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 1, L'INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO E' PUNITA CON UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA GRADUATA DA UN MINIMO DI €. 516,00 AD UN MASSIMO DI €. 3.098,00.
2. IN CASO DI PARTICOLARE GRAVITA' O RECIDIVA DELL'INFRAZIONE, SI APPLICA QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ART. 1 DEL PRESENTE REGOLAMENTO LA COMPETENZA ALLA COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI VENDITA, E' IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO.
3. IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO RISPETTA LE NORMATIVE STATALI E REGIONALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA IL VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA, LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE SCRITTI DIFENSIVI ED ESSERE SENTITI, LA RICORRIBILITA', I TERMINI, L'EVENTUALE INGIUNZIONE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA.
4. DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE CHE APPROVA IL PRESENTE REGOLAMENTO E' ABROGATA OGNI ALTRA NORMATIVA COMUNALE IN MATERIA DI COMMERCIO IN SEDE FISSA, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO IN MATERIA DI ESERCIZI NON RIENTRATI NELLA DISCIPLINA GENERALE DEL COMMERCIO FISSATA DALLE LEGGI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, NONCHE' IN MATERIA DI COMPETENZA DEL SINDACO SULLA DISCIPLINA GENERALE DEGLI ORARI.

COMUNE DI PITIGLIANO
Provincia di Grosseto

**DELIMITAZIONE CENTRO STORICO
DELL'ABITATO DI PITIGLIANO**

ALLEGATO "A"

COMUNE DI PITIGLIANO
PROVINCIA DI GROSSETO

Allegato alla delibera del CC
n. 39 del 17-6-2003



Il Segretario Comunale

F. G. Poni



